




Direzione centrale risorse agroalimentari,
forestali e ittiche

Servizio biodiversità



SINTESI DEL RISCONTRO DELLE OSSERVA-
ZIONI E DEI PARERI -
REGIONE BIOGEOGRAFICA CONTINENTALE
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

approvazione, luglio 2024

Sintesi del riscontro osservazioni								
Data	N. Protocollo	Proponente dell'osservazione	Codice misura proposta	Misura proposta	Osservazione	Riscontro osservazione	Motivazione	Nuova misura o misura aggiornata
30/04/2024	GRFVG-GEN-2024-0273806-A	DISTRETTO VENATORIO n. 13 "CARSO" – Presidente dott. Salmon Ferfolja	/	/	Con riferimento alla misura di conservazione vigente con DGR 134 del 30/01/2019 "RE - Divieto di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per i mezzi utilizzati in attività venatorie finalizzate al prelievo del cinghiale e al recupero di capi ungulati abbattuti, per operazioni di manutenzione e gestione delle strutture di interesse pubblico e per interventi di ripristino naturalistico, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto. Divieto di manifestazioni motoristiche. Il soggetto gestore, può autorizzare l'accesso tramite provvedimento di cui all'art. 10 comma 11 della LR 7/2008, su specifici tracciati per finalità di studio, ricerca e documentazione con finalità naturalistiche, promozionali e di divulgazione delle peculiarità storiche, culturali, ecologiche del sito. È consentita una velocità massima di 30 Km/h al fine di evitare il disturbo alla fauna e agli habitat (rumore e sollevamento di polveri)", propone di sostituire la sopracitata dicitura con la seguente (o similari): "Divieto di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per i mezzi utilizzati in attività venatorie e nelle attività gestionali connesse. al fine di consentire l'utilizzo dei mezzi per tutte le azioni comprese nell'attività venatoria	Osservazione non pertinente	L'osservazione non fa riferimento alle misure proposte ma ad una misura vigente. Nelle misure proposte è stata tolta la misura relativa al divieto di circolazione con veicoli a motore in quanto esiste nel contesto territoriale del Carso triestino e isontino la LR 15/1991 e la sovrapposizione delle due norme può porre sia il cittadino che l'amministratore in difficoltà interpretative	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
09/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0298493-A	Sig.re Xenia Diracca e Elisabetta Zaccaria	REPB11.0	L'apertura di nuove vie di arrampicata è soggetta a valutazione di incidenza. È vietato arrampicare nelle pareti in dolina e nelle cave di pietra escluse quelle indicate in cartografia (Cava di Col, Cava di Bristie, Grotta delle Perle, Grotta del frassino, Grotta dei cacciatori e Grotta Noè). I gruppi alpinistici e speleologici, previa valutazione di incidenza, possono richiederne l'utilizzo per lo svolgimento di attività organizzate.	1. Sospensione immediata di ogni attività connessa all' Allegato della Delibera n 472 del 29 marzo 2024 e/o alla Delibera di per sé che potrebbe istigare parti terze alla arrampicata e quindi alla violazione e danneggiamento della Cava di Bristie, proprietà privata. 2. Accesso agli atti per qualsiasi comunicazione tra la Regione FVG e arrampicatori e/o speleontologi riguardante l' Allegato della Delibera n 472 del 29 marzo 2024 e/o alla Delibera di per sé e la Cava di Bristie, essendo quest'ultima proprietà privata, e di conseguenza non avendo i gruppi alpinistici o speleontologici od altri parti terze di fatto alcun diritto conosciuto che gli dia il diritto di interagire con la Regione FVG in relazione alla arrampicata nella Cava di Bristie. 3. Chiarimenti riguardanti l'apparente incompatibilità normativa tra Regione FVG e Comune di Sgonico; nello specifico sulle attività praticabili nella Cava di Bristie tra il Piano Regolatore Generale (PGR) del Comune di Sgonico e l'Allegato alla Delibera 472 del 29 marzo 2024, Sez. 3 Misure sito-specifiche pag. 5 – Norme per l'arrampicata: "INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA – Descrizione".	Osservazione parzialmente accolta	La finalità delle misure di conservazione è disciplinare attività che potenzialmente possono avere un effetto sulla conservazione delle specie animali e vegetali e degli habitat oggetto di tutela, definendo quando necessario zonizzazioni territoriali in cui determinate attività potenzialmente impattanti possono essere vietate o ammesse. Circa la citata apparente incompatibilità normativa tra le Misure di conservazione proposte dalla Regione FVG e il PRGC del Comune di Sgonico, si precisa che ai sensi dell'art. 10 c. 3 della LR 7/08 le misure di conservazione, che hanno finalità ambientale, prevalgono sulle disposizioni contrastanti, eventualmente contenute in altri strumenti di regolamentazione e pianificazione. La misura non prescrive un'azione positiva "cioè l'arrampicata della cava di Bristie" e non conferisce alcun diritto di reale godimento a gruppi alpinistici e speleologici, diritti di cui la Regione ovviamente non dispone, ma vieta l'arrampicata sportiva nelle pareti in dolina e nelle aree di ex cave della ZSC, e lo ammette, previa valutazione di incidenza, in alcuni siti che, allo stato attuale delle conoscenze, non presentano particolari valenze naturalistiche, attribuendo quindi ai legittimi proprietari delle cave escluse dal divieto la facoltà di consentire tale attività. Per la richiesta generica di accesso agli atti, si comunica che con riferimento all'Allegato alla delibera n. 472 del 29 marzo non sono pervenute osservazioni da parte di arrampicatori o speleologi nell'ambito del processo partecipativo contestualmente avviato. Ciò premesso lo scrivente, per evitare ogni fonte di possibile ambiguità, e visto il procedimento partecipato per la modifica delle misure di conservazione, accoglie l'osservazione proposta e provvederà ad eliminare il sito noto come ex cava di Bristie dall'elenco dei siti potenzialmente fruibili per l'arrampicata sportiva, esplicitando altresì nella misura il far salvo il diritto reale di proprietà e di terzi per gli altri siti.	L'attrezzatura di nuove vie di arrampicata sportiva è soggetta a valutazione di incidenza. È vietata l'attività dell'arrampicata nelle pareti in dolina e nelle ex cave di pietra. L'attività è compatibile nei siti indicati in cartografia (Cava di Col, Grotta delle Perle, Grotta del frassino, Grotta dei cacciatori e Grotta Noè) fatti salvi i diritti di terzi, proprietari e aventi titolo.
10/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0299578-A	SRENJA DOLINA loc. Dolina 38	/	/	Da alcuni anni si è diffusa anche dalle nostre parti la pratica del downhill gruppi più o meno numerosi di ciclisti (equipaggiati di biciclette speciali, casco integrale, imbottiture e varie protezioni) salgono, o più frequentemente si fanno accompagnare a San Servolo o Prebened per poi lanciarsi a velocità elevata lungo i sentieri che scendono a valle. Il downhill è uno sport che genera un notevole impatto ambientale ed è una pratica che non corrisponde a una visione sostenibile della frequentazione dei sentieri. È così quello che era un sentiero è diventato tracciato riservato al solo downhill. Questo non è andare in bici nella natura per osservarla e gustarla diversamente, ma un becero modo per danneggiarla irreversibilmente, presi solo dalla tensione di governare un mezzo sui pendii a tutta velocità. I mezzi di cui si servono gli appassionati di downhill non sono molto lontani dalle moto da cross, sia per le velocità che raggiungono sia per la dimensione delle ruote, creando così nel terreno provocando danno ambientale, aprendo sempre più percorsi battuti causando seri danni da erosione, compattazione del suolo riduzione della permeabilità. Si tratta di un'area di importanza naturalistica tutelata da natura 2000, Sito Importanza Comunitaria (SIC), Zona Speciale di Conservazione (ZSC), Zona di Protezione Speciale (ZPS). Un'affluenza massiccia di persone all'interno di un'area protetta in un sol giorno può generare dei problemi come abbandono dei rifiuti, inquinamento sonoro, costipazione del terreno e disturbo della fauna. La proposta sarebbe di segnare le strade sulle quali è consentito andare in bicicletta, regolamentando così questa pratica sportiva.	Osservazione parzialmente condivisibile	Per le aree citate nell'osservazione la tematica è stata recentemente trattata nel PCS della Riserva naturale regionale della Val Rosandra - Dolina Glinščice che all'art. 20 (Viabilità sentieristica) delle Norme di Attuazione riporta: "È ammessa, previo accordo con i proprietari dei terreni interessati, l'individuazione di nuovi percorsi ciclabili e/o ipopive su esistente viabilità senza che questo comporti la necessità di una variante al presente PCS. Il progetto, redatto sulla base delle indicazioni del Regolamento della Riserva, verrà sottoposto all'approvazione all'Organo gestore salvo espletamento della valutazione ai sensi del DPR 357/1997 e s.m.i. e della normativa regionale in materia di valutazione d'incidenza."	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
13/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0303871-A	ALBO FVG - dott. Agostino Michelin	REPB12.0	Per i boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia): I boschi di alti cerri nei pressi di Monte Carso (B) e il bosco di faggi del Monte Coli (D) sono destinati alla libera evoluzione. Per i boschi, Bosco di Sablici (V), Bosco di Pietrarossa (W), Bosco di Doberdò (U), Bosco di Bristie (T), Bosco di Monte Babiza e Monte Berizza (P), Bosco sopra Barcola - Bovedo e falesie sotto la Napoleonica (O), Bosco di Monte Franco (K), Bosco Igouza (H), Bosco di Monte Orsario (M), Bosco di Draga (C), Bosco di Monte Malagrociana (F), Bosco di Monte Coccusso (G), Bosco Porenta e Nobile (I), Estensione del bosco a Sud di Dolina - San Servolo (A), Bosco della Val Rosandra (E), Bosco a Nord di Slivia (S), Bosco di Monte Calvo e Spaccato (L) e Bosco tra Samatorza e Sgonico (Q) divieto di svolgere interventi selvicolturali salvo quelli finalizzati al miglioramento del bosco a fini faunistici previa valutazione di incidenza. In tutti i boschi di rilevanza faunistica è vietata la realizzazione di nuova sentieristica e viabilità ciclabile.	Considerato che la Legge Forestale Regionale prevede già delle norme in linea con il principio di Gestione Forestale Sostenibile (GFS) e considerato che tale misura riguarda grandissima parte dei boschi del territorio carso triestino, si ritiene che tale misura non sia necessaria e oltremodo vessatoria ed economicamente onerosa per i piccoli proprietari/portatori d'interesse locali. Inoltre, è molto singolare il fatto che essa non preveda alcun tipo di utilizzazione forestale al di fuori di interventi di miglioramento ai fini faunistici, e che quindi tale misura vada a ledere anche i diritti di uso di legnatico dei legittimi proprietari. Si consiglia di consentire i tagli fino a 200 m³ in fustaia e fino ad 1 ha in ceduo. Sono comunque fatti salvi i PGF per i quali sono già state fatte le valutazioni d'incidenza. E fatti salvi interventi di ordine fitosanitario, antincendio, manutenzione ordinaria della viabilità forestale con relative fasce di rispetto agli elementi/infrastrutture strategiche.	Osservazione parzialmente accolta	Alla luce delle numerose osservazioni ricevute in merito alla presente misura e della necessità di differenziare le limitazioni tra le diverse tipologie boschive (boschi habitat di interesse comunitario, boschi di rilevanza faunistica e boschi rimanenti) si ritiene di modificare la misura rimuovendo i divieti di taglio ma introducendo delle norme per l'aumento di alberi di rilevanza di incidenza e della necromassa per favorire la componente faunistica così come proposto in una osservazione ricevuta	Per i boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia): Il Bosco di Monte Coccusso (G) e il Bosco del Monte Goli-Goliè (D) sono da destinarsi alla libera evoluzione. Per Bosco di Sablici (V), Bosco di Pietrarossa (W), Bosco di Doberdò (U), Bosco di Bristie (T), Bosco del Monte Babiza e Monte Berizza (P), Bosco Bovedo e falesie sotto la Napoleonica (O), Bosco del Monte Franco (K), Bosco Igouza (H), Bosco del Monte Orsario (M), Bosco Monte Carso-Criža (B), Bosco di Draga Sant'Elia (C), Bosco del Monte Malagrociana (F), Bosco Porenta e Bosco Nobile (I), Bosco di San Servolo (A), Bosco della Val Rosandra (E), Bosco a Nord di Slivia (S), Bosco del Monte Calvo e Spaccato (L), Bosco tra Samatorza e Sgonico (Q) e Bosco Bazzoni (Z) obbligo di rilascio in piedi di almeno 5 alberi/ha morti o deperienti, con diametro medio superiore rispetto al popolamento; di rilascio di almeno 5 alberi/ha da destinare all'invecchiamento. Sono fatti salvi gli interventi previsti da PGF e SF già sottoposti a Valutazione di incidenza. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al miglioramento del bosco a fini faunistici previa valutazione di incidenza. In tutti i boschi di rilevanza faunistica è vietata la realizzazione di nuovi sentieri e piste ciclabili.
13/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0303871-A	ALBO FVG - dott. Agostino Michelin	REPB19.0	Nei boschi non costituenti habitat di interesse comunitario e non inclusi nella cartografia dei boschi di rilevanza faunistica è vietata la rinnovazione artificiale, se non per specifiche esigenze di ricostituzione/rinaturalizzazione/perpetuazione della compagine arborea da attuare con specie autoctone e coerenti con la composizione dell'habitat. L'attività di gestione forestale è ammessa purché sia garantito il rilascio a terra di 2-3 alberi/ha, con diametro uguale o superiore a quello medio della popolazione, per favorire la fauna invertebrata dipendente dalle necromasse legnose (escluse conifere e Robinia; Olmo e Carpino nero qualora morti in piedi in zone con evidenti infestazioni fungine); il rilascio in piedi di almeno 5 alberi/ha morti, o deperienti, con cavità e con diametro medio o superiore rispetto alla popolazione, per favorire avifauna e chiroteri; il rilascio di almeno 5 alberi/ha da destinare all'invecchiamento; l'eliminazione degli esemplari di specie alloctone Ailanthus spp. e Amorpha fruticosa; il mantenimento degli esemplari con nidificazioni di specie tutelate. L'esecuzione delle operazioni di taglio e di sgombero delle tagliate devono essere effettuate dal 15 settembre al 28 febbraio. È ammesso il mantenimento di un numero di esemplari di pino nero non superiore a 60 esemplari/ha, omogeneamente spaziatati, in boschi di latifoglie.	Si consiglia di escludere dall'oggetto della norma i piccoli interventi (tagli fino a 200 m³ in fustaia e fino ad 1 ha in ceduo). Si suggerisce anche di eliminare la prescrizione "l'eliminazione degli esemplari di specie alloctone Ailanthus spp. e Amorpha fruticosa o quantomeno chiarire che il termine "eliminazione" non significa "obbligo di taglio" (che è invece da scongiurare)	Osservazione condivisibile	Alla luce delle numerose osservazioni ricevute in merito alla presente misura e della necessità di differenziare le limitazioni tra le diverse tipologie boschive (boschi habitat di interesse comunitario, boschi di rilevanza faunistica e boschi rimanenti) si ritiene coerente la rimozione della misura	La misura è stata rimossa
13/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0303871-A	ALBO FVG - dott. Agostino Michelin	REPC09.0	Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale (come definita dalla LR 9/2007 art. 35 c. 2 e dal regolamento forestale art. 42, commi 1 e 3) nella zona A, nei boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia) e su habitat di interesse comunitario	Si consiglia di rivalutare il "divieto assoluto in oggetto con una misura più aperta a possibili future nuovi contesti, come nel seguente esempio: "all'interno dei boschi di rilevanza faunistica, previa valutazione d'incidenza, si possono autorizzare nuove opere di viabilità forestale qualora non interessino gli habitat N2000". E fatti salvi interventi di ordine fitosanitario, antincendio, manutenzione ordinaria della viabilità forestale con relative fasce di rispetto agli elementi/infrastrutture strategiche.	Osservazione parzialmente accolta	È stata rivalutata l'estensione dell'area soggetta alla misura, rimuovendo la zona A. In relazione ad un'osservazione pervenuta ricevuta, è stata inserita la deroga per piste forestali e varchi se indispensabile all'esecuzione degli interventi selvicolturali. Riguardo alle deroghe gestionali e emergenziali (antincendio, fitosanitario, sicurezza stradale) è stata inserita una dicitura specifica valida per tutte le misure di conservazione.	Titolo: Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale nei boschi di rilevanza faunistica e su habitat di interesse comunitario Descrizione misura: Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale (come definita dalla LR 9/2007 art. 35 c. 2 e dal regolamento forestale art. 42, commi 1 e 3) nei boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia) e su habitat di interesse comunitario. In deroga, nei boschi di rilevanza faunistica e negli habitat forestali di interesse comunitario nei quali è ammesso il taglio, se indispensabile all'esecuzione degli interventi selvicolturali, è ammessa la realizzazione di piste forestali e varchi.
13/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0305597-A	AZIENDA AGRICOLA MARUCELLI OMAR	REPA01.0	Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti. È ammessa la sola fertilizzazione con letame compostato bovino, equino o ovicaprino apportando quantitativi annui non superiori a 170 q/ha di letame compostato di origine bovina, ovvero a 100 q/ha di letame compostato equino o a 85 q/ha di letame compostato ovicaprino (per letame compostato si intende deiezioni, con frazioni solida e liquida, bovine, ovicaprine, equine con lettiera che abbiano subito un processo di maturazione di almeno 1 anno, in cui non siano più in atto i processi fermentativi e che si presentino nella forma di terriccio al momento dello spargimento).	non essendo chiara dall'applicativo la reale estensione degli habitat a cui la misura è dedicata, è difficile valutare l'impatto che questa avrà sulle aziende del territorio. Qualora comprendessero la maggioranza dei prati da sfalcio dell'ambito carso, l'impatto sulle aziende sarebbe significativo. La norma esclude categoricamente e totalmente l'uso di liquami provenienti da allevamenti zootecnici o biodigestori. Appare fortemente limitante nei confronti delle aziende agricole operanti sul territorio. Il risultato della stagionatura dopo un anno di maturazione non può essere chiamato letame, bensì terriccio ammendante, il quale può essere facilmente venduto a 45 euro a mq, il che non rende sicuramente economicamente remunerativo buttarlo nei prati. In tal modo si renderà impossibile alle piccole aziende liberarsi dai reflui zootecnici.	Osservazione parzialmente condivisibile	Il Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati (DPRReg 119/2022) vieta l'utilizzo dei liquami e dei materiali a essi equiparati nonché l'utilizzo agronomico dei concimi azotati e degli ammendanti in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nelle aree ZSC (rispettivamente art. 5, comma 1, lettera p) e art. 4, comma 2, lettera a) e vieta l'utilizzo agronomico dei letami e dei materiali ad essi equiparati in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nelle aree ZSC eccezione fatta, limitatamente a letami compostati bovini, equini e ovicaprini; per gli habitat 6510 e 6520, per i quali si applicano le modalità di fertilizzazione previste dalle norme di tutela o dalle misure di conservazione (art. 4, comma 1, lettera j). I quantitativi sono allineati a quelli concessi dal regolamento di cui sopra, Allegato B.	Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti. È ammessa esclusivamente la fertilizzazione con letami compostati bovini, equini e ovicaprini apportando quantitativi annui non superiori a 170 q/ha di letame compostato di origine bovina, ovvero a 100 q/ha di letame compostato equino o a 85 q/ha di letame compostato ovicaprino. Per letame compostato di origine bovina, equina od ovicaprino si intendono letami ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. e) del Regolamento Fertilizzanti Azotati (DPRReg 119/2022) con esclusione dei materiali equiparati di cui alla medesima lettera.

Data	N. Protocollo	Proponente dell'osservazione	Codice misura proposta	Misura proposta	Osservazione	Riscontro osservazione	Motivazione	Nuova misura o misura aggiornata
15/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0310177-A	AZIENDA AGRICOLA MARUCELLI OMAR	REPA30.0	La pulizia periodica delle vasche artificiali e delle cisterne è ammessa solamente tramite l'utilizzo di attrezzatura manuale (es: rastrelli, pale) da effettuarsi tra il 1 ottobre e il 15 febbraio. Il materiale di scavo deve essere mantenuto in loco, ad una distanza massima di 25 metri dalla pozza e fino al 31 marzo.	Per un'eventuale manutenzione straordinaria comunque monitorata dall'Ente gestore, si deve poter prevedere l'utilizzo di macchinari e escavatori per tali operazioni.	Osservazione non pertinente	Gli interventi di manutenzione straordinaria sono saranno valutati tramite il procedimento di valutazione di incidenza; la norma si riferisce alla manutenzione ordinaria; il termine viene inserito in sostituzione di "periodica" per una migliore comprensione. In modo analogo tale sostituzione è stata svolta anche per le misure REPN13.0 e REPN14.0; le quali sono state accorpate con la misura REPN12.0 per una miglior consultazione e comprensione delle casistiche	REPA30.0: La pulizia ordinaria delle vasche artificiali e delle cisterne è ammessa solamente tramite l'utilizzo di attrezzatura manuale (es: rastrelli, pale) da effettuarsi tra il 1 ottobre e il 15 febbraio. Il materiale di scavo deve essere mantenuto in loco, ad una distanza massima di 25 metri dalla pozza e per almeno un mese dalla fine delle operazioni di pulizia. Titolo REPN12: Norme per il ripristino di stagni scomparsi e per la manutenzione di stagni temporanei e perenni Descrizione REPN12: Il ripristino di stagni completamente scomparsi deve prevedere lo scavo con mezzi idonei per asportare lo strato superficiale di terra depositatasi senza andare ad intaccare lo strato di argilla originale, ove questo fosse ancora presente e integro. Nel caso invece che lo strato originario non sia recuperabile, lo scavo potrà essere di profondità maggiore fino ad un massimo di 2 metri e il fondo e le sponde dovranno poi venir ricoperto da uno strato impermeabilizzante. Questo deve venir fatto con argilla o telo in PVC di spessore minimo 1 mm protetto da uno strato di tessuto non tessuto e da un consistente strato di terriccio (0.50 m) o geomembrana impermeabile. Lo scavo dell'invaso deve essere realizzato con sponde dolcemente degradanti (idealmente con pendenza inferiore a 30° in almeno il 40% del perimetro). Per il riempimento di vegetazione è ammesso l'uso esclusivo di specie autoctone. La pulizia ordinaria degli stagni temporanei è ammessa solamente tramite l'asporto di ramaglie, sassi o rifiuti presenti nel bacino durante i periodi di asciutta. La manutenzione straordinaria tramite scavo può essere effettuata previa valutazione di incidenza solo nel caso in cui l'apporto terrigeno sia ormai tale da non permettere la permanenza dell'acqua nel bacino per il tempo sufficiente alla riproduzione delle specie (almeno 3 mesi durante il periodo primaverile-estivo). Il materiale di scavo deve essere mantenuto in loco, ad una distanza massima di 25 metri dalla pozza e per almeno un mese dalla fine delle operazioni di pulizia. La pulizia ordinaria degli stagni perenni è concessa solamente tramite l'asporto del sedimento in eccesso, il taglio della vegetazione ripariale invasiva (es: robinia, ailanto, rovo) ed il contenimento della vegetazione acquatica invasiva, anche tramite pascolamento. Il materiale di scavo deve essere mantenuto in loco, ad una distanza massima di 25 metri dalla pozza per almeno un mese dalla fine delle operazioni di pulizia. Tali interventi, nonché l'eventuale consolidamento del fondo argilloso tramite mezzi meccanici, devono essere svolti tra il 1 ottobre e il 15 febbraio.
15/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0310177-A	AZIENDA AGRICOLA MARUCELLI OMAR	REPA44.0	Divieto di realizzazione di nuovi vigneti e frutteti con appezzamenti unitari superiori a 2 ha. La perimetrazione degli appezzamenti deve essere effettuata con una fascia tampone inerbita di 6 metri in cui deve essere realizzata una siepe formata da specie arboree ed arbustive autoctone. Tale fascia tampone non è necessaria in caso di preesistenti formazioni vegetali perimetrali. Nelle fasce tampone è vietato l'utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti.	Il divieto di realizzare nuovi vigneti e frutteti con appezzamenti unitari superiori a 2 ha non ha alcuna valenza scientifica, poiché qualora vi fosse la possibilità di realizzare un impianto superiore o di maggiori superfici si va a limitare un diritto personale o di impresa senza reali motivazioni. Si propone pertanto, qualora necessario, prevedere misure compensative o migliorative di Habitat prioritari limitrofe all'appezzamento	Osservazione non pertinente	La misura non intende normare la superficie massima di realizzazione di vigneti e frutteti ma prevedere la realizzazione di appezzamenti separati da fasce tampone se la superficie totale volta alle coltivazioni è maggiore di 2 ettari. Tale dimensione è stata definita durante riunioni con L'Associazione dei Viticoltori del Carso – Kras. Viene proposta una nuova formulazione per migliorare la comprensione	La realizzazione di nuovi vigneti e frutteti su superfici maggiori di 2 ha deve prevedere la divisione delle suddette superfici in appezzamenti con area unitaria minore di 2 ha tramite una fascia tampone inerbita di almeno 5 metri in cui deve essere realizzata una siepe formata da specie arboree ed arbustive autoctone. Tale fascia tampone non è necessaria in caso di preesistenti formazioni vegetali perimetrali. Nelle fasce tampone è vietato l'utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti.
15/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0310177-A	AZIENDA AGRICOLA MARUCELLI OMAR	REPA45.0	Fatti salvi gli interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente è vietato bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei prati. È consentita la bruciatura quale elemento gestionale per habitat di interesse comunitario originari o da ripristinare, autorizzata o condotta dal soggetto gestore (fuoco prescritto).	Aggiungere alla frase "fatti salvi gli interventi tradizionali, culturali di bruciatura connessi a emergenze...", altrimenti verrebbero pregiudicate una serie di usi e costumi locali in vigore da sempre (fuoco tradizionale KRES (San Giovanni), 1. Maggio ecc.).	Osservazione non pertinente	La misura è già presente tra le misure attualmente vigenti ma non interferisce con le manifestazioni tradizionali in quanto riferita a bruciatura come metodo di eliminazione di biomassa vegetale ottenuta come scarto di attività agricole.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
15/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0310177-A	AZIENDA AGRICOLA MARUCELLI OMAR	REP12.0	Per i boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia): I boschi di alti cerri nei pressi di Monte Carso (B) e il bosco di faggi del Monte Goli (D) sono destinati alla libera evoluzione. Per i boschi: Bosco di Sablici (V), Bosco di Pietrarossa (W), Bosco di Doberrò (U), Bosco di Bristie (T), Bosco di Monte Babiza e Monte Berciza (P), Bosco sopra Barcola - Bovedo e falesie sotto la Napoleonica (O), Bosco di Monte Franco (K), Bosco Igouza (H), Bosco di Monte Orsario (M), Bosco di Draga (C), Bosco di Monte Malagrociana (F), Bosco di Monte Coccuso (G), Bosco Porenta e Nobile (I), Estensione del bosco a Sud di Dolina - San Servolo (A), Bosco della Val Rosandra (E), Bosco a Nord di Sivia (S), Bosco di Monte Calvo e Spaccato (L) e Bosco tra Samatorza e Sgonico (Q) divieto di svolgere interventi sevicolturali salvo quelli finalizzati al miglioramento del bosco a fini faunistici previa valutazione di incidenza. In tutti i boschi di rilevanza faunistica è vietata la realizzazione di nuova sentieristica e viabilità ciclabile.	Dal testo della misura viene esclusa qualsiasi attività sevicolturale e di uso del bosco per il legnatico al di fuori dei miglioramenti faunistici incluse la semplice raccolta del legno del proprietario sui propri fondi per autoconsumo. Se la mia interpretazione risultasse corretta sarebbe di fatto un esproprio dei diritti di godimento della proprietà.	Osservazione accolta	Alla luce delle numerose osservazioni ricevute in merito alla presente misura e della necessità di differenziare le limitazioni tra le diverse tipologie boschive (boschi habitat di interesse comunitario, boschi di rilevanza faunistica e boschi rimanenti) si ritiene di modificare la misura rimuovendo il divieto di taglio ma introducendo delle norme per l'aumento di alberi di rilevanti dimensioni e della necromassa per favorire la componente faunistica così come proposto in una osservazione ricevuta	Per i boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia): Il Bosco di Monte Coccuso (G) e il Bosco del Monte Goli-Goli (D) sono da destinarsi alla libera evoluzione. Per Bosco di Sablici (V), Bosco di Pietrarossa (W), Bosco di Doberrò (U), Bosco di Bristie (T), Bosco del Monte Babiza e Monte Berciza (P), Bosco Bovedo e falesie sotto la Napoleonica (O), Bosco del Monte Franco (K), Bosco Igouza (H), Bosco del Monte Orsario (M), Bosco Monte Carso-Griza (B), Bosco di Draga Sant'Elia (C), Bosco del Monte Malagrociana (F), Bosco Porenta e Bosco Nobile (I), Bosco di San Servolo (A), Bosco della Val Rosandra (E), Bosco a Nord di Sivia (S), Bosco del Monte Calvo e Spaccato (L), Bosco tra Samatorza e Sgonico (Q) e Bosco Bazzoni (Z) obbligo di rilascio in piedi di almeno 5 alberi/ha morti o deperienti, con diametro medio superiore rispetto al popolamento; di rilascio di almeno 5 alberi/ha da destinare all'invecchiamento. Sono fatti salvi gli interventi previsti da PCF e SF già sottoposti a Valutazione di incidenza. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al miglioramento del bosco a fini faunistici previa valutazione di incidenza. In tutti i boschi di rilevanza faunistica è vietata la realizzazione di nuovi sentieri e piste ciclabili.
15/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0310177-A	AZIENDA AGRICOLA MARUCELLI OMAR	REPC01.0	Divieto di apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti; sono fatti salvi, per ragioni connesse a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, previa valutazione d'incidenza ed adozione di ogni misura di mitigazione o compensativa atta a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000: a. l'ampliamento o la riattivazione di attività estrattive tradizionali di materiale ornamentale che producono sino a 15.000 metri cubi di estratto all'anno, con un'area interessata sino a complessivi 10 ettari b. la riorganizzazione dei perimetri delle aree interessate dalle attività estrattive di cui alla lettera a. per finalità di rinaturalizzazione delle medesime	Il solo titolo che impone un divieto perentorio è pregiudizievole per lo statuo e la tradizione di attività e comuni sul territorio carsico, quindi è doveroso prevedere, ove possibile, valutando i benefici di tali azioni, la possibilità di aperture di nuove cave, non solo l'ampliamento o la riattivazione. Essendo l'iter per l'apertura di una nuova attività estrattiva sottoposto a un'attenta pianificazione territoriale, quindi tale richiesta dovrebbe pervenire ai comuni con motivazione fondata e comprovante tali benefici. Successivamente dovrebbe comunque passare per la valutazione degli uffici regionali e ambientali. Pertanto non si capisce perché negare tale remota possibilità a priori.	Osservazione parzialmente accolta	La misura è già presente tra le misure attualmente vigenti in tutte le ZSC della regione biogeografica continentale. Si condivide la possibilità di modificare il titolo poiché in parte fuorviante	Titolo: Divieto di apertura di nuove cave e norme per l'ampliamento o la riattivazione di quelle esistenti
15/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0310177-A	AZIENDA AGRICOLA MARUCELLI OMAR	REPD05.0	Divieto di realizzare o ampliare impianti fotovoltaici a terra ed eolici, con esclusione di impianti per autoconsumo posizionati nella pertinenza edilizia dell'edificio servito con potenza complessiva non superiore a 20 kw	Nelle esclusioni non sono previsti gli impianti di scambio sul posto, vendita e comunità energetiche. Inoltre la potenza complessiva deve essere adeguata alle nuove necessità di mobilità elettrica e di accumulo, quindi almeno 200 kw, come previsto dalla normativa vigente. La ratio della misura deve essere il minore utilizzo del suolo, e quindi la perdita di minor superficie agricola/verde con la produzione di maggior energia. In caso di sistemi eolici prevedere di limitare i sistemi verticali di grande impatto sui volatili, agevolando sistemi eolici alternativi (es. elicoidali). In futuro potrebbero nascere sistemi di produzione energetica e nuove tecnologie senza la copertura del suolo, pertanto perché limitarne la produttività e la produzione di energia rinnovabile?	Osservazione parzialmente accolta	Rimosso la dicitura "per autoconsumo" poiché non strettamente pertinente all'obiettivo della misura. La potenza massima è stata ragionevolmente aumentata; è stato valutato corretto un valore di 50 kw come emerso da un'altra osservazione	Divieto di realizzare o ampliare impianti fotovoltaici a terra ed eolici, con esclusione di impianti posizionati nella pertinenza edilizia dell'edificio servito con potenza complessiva non superiore a 50 kw
15/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0310177-A	AZIENDA AGRICOLA MARUCELLI OMAR	REPM03.0	Divieto di eliminazione delle doline, anche tramite interrimento. L'escavazione e/o il riporto, di terra sono ammissibili previa valutazione di incidenza. La valutazione di incidenza terrà conto dei seguenti fattori: accessibilità della dolina ai mezzi necessari per l'escavazione e la rimozione dei materiali: non deve essere realizzata nuova viabilità o ampliata l'esistente; Le operazioni di scavo, o riporto, dovranno essere effettuate dal 15 settembre al 15 febbraio salvo deroghe concesse da soggetto gestore. Entro il periodo di validità dell'atto autorizzativo deve essere completato un ripristino che preveda l'inerbimento, da effettuarsi quando possibile con fiume proveniente da prati locali, nonché, dove le condizioni geomorfologiche lo consentano, la realizzazione di uno stagno. Le modalità del ripristino devono essere concordate con il soggetto gestore.	Essendo la totalità della viabilità che conduce a tali siti risalente a un periodo preindustriale, le dimensioni di accesso a tali fondi, la carreggiata era pensata e realizzata per mezzi a trazione animale. È impensabile dunque che si possa accedere alle doline senza poter almeno adeguare la viabilità esistente per motivi di sicurezza. Non permettendo di adeguare almeno la viabilità esistente a 2,50 metri equivale di impedire di fatto a poter eseguire tali operazioni.	Osservazione accolta	Il divieto di ampliamento di viabilità forestale si riferiva al divieto di estendere in lunghezza viabilità già presente in una dolina; poiché tale dicitura è possibilmente fuorviante e la casistica rientra nella dicitura "realizzazione di nuova viabilità" è stata tolta	Divieto di eliminazione delle doline, anche tramite interrimento. L'escavazione e/o il riporto di terra sono ammissibili solamente previa valutazione di incidenza. La valutazione di incidenza terrà conto dei seguenti fattori: accessibilità alla dolina dei mezzi necessari per l'escavazione e la rimozione dei materiali; divieto di realizzazione di nuova viabilità; le operazioni di scavo, o riporto, dovranno essere effettuate dal 15 settembre al 15 febbraio salvo deroghe autorizzate dal soggetto gestore. Entro il periodo di validità dell'atto autorizzativo deve essere completato un ripristino che preveda l'inerbimento, da effettuarsi quando possibile con fiume proveniente da prati locali, nonché, dove le condizioni geomorfologiche lo consentano, la realizzazione di uno stagno. Le modalità del ripristino devono essere concordate con il soggetto gestore.
15/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0311519-A	PUB SKALA GROPADIA DI SITAR ALMIRA - COORDINAMENTO REGIONALE DELLA PROPRIETÀ COLLETTIVA IN FRIULI-VG Padriciano/Padriče 60 34149 Trieste	/	/	Riduzione della superficie sottoposta a vincolo. Riduzione norme che rendono molto difficile se non quasi impossibile l'esercizio delle attività agrosilvopastorali nella ZSC IT3340006 Carso Triestino e Goriziano.	Osservazione non pertinente	Il processo partecipativo in corso riguarda obiettivi e misure di conservazione non la perimetrazione delle ZSC della Regione	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
15/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0309165-A	SOCIETÀ AGRICOLA SAMSÀ PAOLO e C.s.s. – fattoria sociale ed agriturismo Parco Rurale "Alture di Polazzo"	INPA04.0	Indennità compensativa degli svantaggi e delle limitazioni all'attività agricola determinati dalla gestione dei siti Natura 2000	A questa misura di Conservazione va assolutamente dato risalto soprattutto nei confronti di quelle aziende che da anni sono sul territorio e che credono al valore del mantenimento della biodiversità come bene sociale e che con fatica, a causa degli svantaggi e limitazioni che comporta essere all'interno di un sito Natura 2000, riescono comunque a continuare il loro lavoro. La dicitura della misura è semplice, breve e chiara ma attualmente, come da noi capita, viene erogata solo in alcuni casi per lo sfalcio dei prati ma non per il pascolamento permanente, dove invece la letteratura ci indica che la lands carisca si è sviluppata grazie al pascolamento di animali domestici. Per dare quindi un sostegno alle aziende con l'indennità Natura 2000 si rende opportuno erogarla sia per i prati ma principalmente per il pascolo permanente come indicato anche nella descrizione già esistente delle modalità di pagamento della misura.	Osservazione non pertinente	L'osservazione non è pertinente poiché si riferisce all'intervento SRC01 del CSR del PSP 2023-27 della RAFVG, non oggetto del presente processo partecipativo, e non alla misura di conservazione che fa riferimento a tale intervento quale possibile fonte di finanziamento.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto

Data	N. Protocollo	Proponente dell'osservazione	Codice misura proposta	Misura proposta	Osservazione	Riscontro osservazione	Motivazione	Nuova misura o misura aggiornata	
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0312638-A	Srenja-Vicinia/Comunella "La Comune di Borst"	REPB12.0	Per i boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia): I boschi di alti cerri nei pressi di Monte Carso (B) e il bosco di faggi del Monte Goli (D) sono destinati alla libera evoluzione. Per i boschi, Bosco di Sablici (V), Bosco di Pietrarossa (W), Bosco di Doberdò (U), Bosco di Bristie (T), Bosco di Monte Babiza e Monte Bericza (P), Bosco sopra Barcola - Bovedo e falesie sotto la Napoleonica (O), Bosco di Monte Franco (K), Bosco Igouza (H), Bosco di Monte Orsario (M), Bosco di Draga (C), Bosco di Monte Malagrociana (F), Bosco di Monte Coccusso (G), Bosco Porenta e Nobile (I), Estensione del bosco a Sud di Dolina - San Servolo (A), Bosco della Val Rosandra (E), Bosco a Nord di Slivia (S), Bosco di Monte Calvo e Spaccato (L) e Bosco tra Samatorza e Sgonico (Q) divieto di svolgere interventi selvicolturali salvo quelli finalizzati al miglioramento del bosco a fini faunistici previa valutazione di incidenza. In tutti i boschi di rilevanza faunistica è vietata la realizzazione di nuova sentieristica e viabilità ciclabile.	La norma non prevede le operazioni previste per la prevenzione degli incendi e del rischio caduta alberi sia sulla viabilità pubblica, che sui centri abitati. Pur essendo nella stessa zona omogenea si nota che i terreni di proprietà pubblica non sono contemplati nella norma, mentre la stessa incide sui terreni vicini di proprietà della scrivente. Es. p.c 846/3 Basovizza.	Osservazione accolta	Il bosco Bazzoni, di proprietà regionale, è stato coerentemente aggiunto all'elenco dei boschi oggetto della misura. Le esigenze di riduzione dei rischi legati all'incolumità pubblica possiedono una priorità a monte delle misure di conservazione	Per i boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia): Il Bosco di Monte Coccusso (G) e il Bosco del Monte Goli-Golice (D) sono da destinarsi alla libera evoluzione. Per Bosco di Sablici (V), Bosco di Pietrarossa (W), Bosco di Doberdò (U), Bosco di Bristie (T), Bosco del Monte Babiza e Monte Bericza (P), Bosco Bovedo e falesie sotto la Napoleonica (O), Bosco del Monte Franco (K), Bosco Igouza (H), Bosco del Monte Orsario (M), Bosco Monte Carso-Griza (B), Bosco di Draga Sant'Elia (C), Bosco del Monte Malagrociana (F), Bosco Porenta e Bosco Nobile (I), Bosco di San Servolo (A), Bosco della Val Rosandra (E), Bosco a Nord di Slivia (S), Bosco del Monte Calvo e Spaccato (L), Bosco tra Samatorza e Sgonico (Q) e Bosco Bazzoni (Z) obbligo di rilascio in piedi di almeno 5 alberi/ha morti o deperienti, con diametro medio superiore rispetto al popolamento; di rilascio di almeno 5 alberi/ha da destinare all'invecchiamento. Sono fatti salvi gli interventi previsti da PCF e SF già sottoposti a Valutazione di incidenza. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al miglioramento del bosco a fini faunistici previa valutazione di incidenza. In tutti i boschi di rilevanza faunistica è vietata la realizzazione di nuovi sentieri e piste ciclabili.	
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0312638-A	Srenja-Vicinia/Comunella "La Comune di Borst"	REPB19.0	Nei boschi non costituenti habitat di interesse comunitario e non inclusi nella cartografia dei boschi di rilevanza faunistica è vietata la rinnovazione artificiale, se non per specifiche esigenze di ricostituzione/rinaturalizzazione/perpetuazione della compagine arborea da attuare con specie autoctone e coerenti con la composizione dell'habitat. L'attività di gestione forestale è ammessa purché sia garantito il rilascio a terra di 2-3 alberi/ha, con diametro uguale o superiore a quello medio della popolazione, per favorire la fauna invertebrata dipendente dalle necromasse legnose (escluse conifere e Robinia; Olmo e Carpino nero qualora morti in piedi in zone con evidenti infestazioni fungine); il rilascio in piedi di almeno 5 alberi/ha morti, o deperienti, con cavità e con diametro medio o superiore rispetto alla popolazione, per favorire avifauna e chiropteri; il rilascio di almeno 5 alberi/ha da destinare all'invecchiamento; l'eliminazione degli esemplari di specie alloctone <i>Allanthurus</i> spp. e <i>Amorpha fruticosa</i> ; il mantenimento degli esemplari con nidificazioni di specie tutelate. L'esecuzione delle operazioni di taglio e di sgombero delle tagliate devono essere effettuate dal 15 settembre al 28 febbraio. È ammesso il mantenimento di un numero di esemplari di pino nero non superiore a 60 esemplari/ha, omogeneamente spaziali, in boschi di latifoglie.	Si richiede l'ampliamento del periodo di taglio boschivo, limitato dal 15 settembre al 28 febbraio a tutto l'anno. Il prolungamento si rende necessario per la presenza di notevoli elementi climatici ed atmosferici che limitano le operazioni di taglio boschivo nel periodo indicato nella norma	Osservazione condivisibile	Alla luce delle numerose osservazioni ricevute in merito alla presente misura e della necessità di differenziare le limitazioni tra le diverse tipologie boschive (boschi habitat di interesse comunitario, boschi di rilevanza faunistica e boschi rimaneti) si ritiene coerente la rimozione della misura	La misura è stata rimossa	
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-312681-A	WWF FVG ODV	/	/	I monitoraggi e le cartografie risalgono al 2008/2009	Osservazione condivisibile	Nell'ambito della Misura PSR 7.1 2014-2021 per l'aggiornamento dei Piani di gestione e delle Misure di conservazione sito-specifiche è stato affidato un servizio che fra le altre cose prevede l'aggiornamento cartografico di buona parte dei siti Natura 2000 regionali che si concluderà a fine 2024. Purtroppo i tempi dettati dalla risoluzione dell'infrazione comunitaria non hanno consentito il suo utilizzo ma dal prossimo anno i dati saranno a disposizione sul webgis regionale Eagle.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto	
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-312681-A	WWF FVG ODV	/	/	Nei campi note non si riportano le descrizioni generali dell'habitat di specie, i riferimenti bibliografici, cartografici e non vengono riportate specie non indicate in drettiva ma endemiche o protette da liste rosse nazionali e regionali	Osservazione non condivisibile	Le indicazioni di compilazioni dei campi note nella sez. Obiettivi sono date dal manuale tecnico ministeriale di riferimento	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto	
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-312681-A	WWF FVG ODV	/	/	Le indicazioni di presenze di specie aliene invasive o ruderali in gran parte dei casi sono generiche, non riportando dettagliatamente alcun elenco; si fa presente che queste possono essere diverse nelle regioni biogeografiche continentale e alpina;	Osservazione condivisibile	L'osservazione è condivisibile ma il documento tecnico per individuare Obiettivi e misure di conservazione sito-specifiche necessita di sintesi tecnica. Specie alloctone infatti sono diverse non solo a livello biogeografico ma anche tra sito e sito e talora anche all'interno di un sito stesso (es. l'habitat 62A0 in ambiente carsico presenta alloctone diverse tra il Carso isontino e quello triestino). Dettagli di questo tipo vengono presi in considerazione in fase di intervento progettuale sulla base dei dati più recenti, anche non pubblicati ma in possesso del Servizio Biodiversità.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto	
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-312681-A	WWF FVG ODV	/	/	Rispetto alla successione dinamica vengono fornite indicazioni uguali per tutte le ZSC (solo in rarissimi casi vengono riportate alcune specie), mentre dovrebbero essere indicate nel dettaglio le specie implicate nella successione naturale, provenienti dalla serie dinamica a cui afferisce l'habitat interessato, sulle quali intervenire	Osservazione non condivisibile	I riferimenti sinfitosociologici pubblicati a livello regionale non arrivano al dettaglio sito-specifico. Di base si fa riferimento all'ormai datato Manuale degli habitat del FVG (Poldini et al. 2006) che comunque affronta il problema per macroaree biogeografiche. In linea di massima da esperienze dirette l'analisi sinfitosociologica si ferma alla descrizione di fenomeni ma non riesce a calarsi nell'applicazione tecnica. Di fatto per salvare un prato, sia esso magro o umido, dalla dinamica, è necessario pascolare e/o sfasciare ma non sono note specifiche su quando, in che modo, quante volte. Si tratta di informazioni che il servizio ha maturato grazie a Progetti specifici come ad. es. Progetti LIFE (LIFE FRULIFENS, LIFE MAGREDI GRASSLANDS, LIFE POLLINATION, INTERREG...).	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto	
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-312681-A	WWF FVG ODV	/	/	In relazione al paragrafo 4.3 sezione 3: Misure di conservazione habitat e specie-specifiche, riportato nel progetto "Metiamoci in riga" Linea di intervento L1 "Gestione dei siti della Rete Natura 2000", Attività A1.1 "Divulgazione e messa in rete di buone pratiche sul territorio nazionale" - documento tecnico, vengono compilati in maniera generica o lasciati non compilati numerosi campi richiesti dal documento stesso. Non vengono altresì riportati, in modo chiaro, eventuali collegamenti utili per visionare la documentazione importante per integrare la descrizione delle misure e il suo stato di attuazione (si veda il caso di 1646 - Armeria helodes, specie prioritaria di Allegato II di Direttiva Habitat e presente nelle ZSC IT3320026 "Risorgive dello Stella" e IT3320028 "Palude Selvote" i cui dati sono aggiornati al 2008).		Osservazione condivisibile	Purtroppo lo schema impostato non permette dettagli analitici e collegamenti per visionare i dati disponibili. Si ricorda che tutto il materiale messo a disposizione è stato supervisionato dal MASE e dallo staff tecnico del Progetto Metiamoci in riga che annovera vari esperti in tema fitosociologico, botanico e dei diversi gruppi faunistici. Ad ogni modo per Armeria helodes la sezione 2 riporta del sito IT3320026 - Risorgive dello Stella" la stima della popolazione attuale con riferimento a dati dell'ultima stagione vegetativa ovvero 2023 (pag. 534 dell'allegato alla DGR 472/2024). Questo vale in generale per tutte le altre specie. Laddove il servizio ha acquisito tramite monitoraggi specifici informazioni più recenti sono state utilizzate. Non sempre sono dati di pubblicazione ma il più delle volte riguarda relazioni tecniche che comunque sono a disposizione.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-312681-A	WWF FVG ODV	/	/	I campi relativi alle modalità di attuazione (azioni, soggetto attuatore e modalità di attuazione) così come i campi relativi ai finanziamenti sono nella maggior parte dei casi non specifici o addirittura assenti. Per quanto attiene i finanziamenti nella ZSC IT3320012 "Pralpi Giulie Settentrionali", ad esempio, viene riportato il costo MdC e la fonte non proveniente dal PAF (fondi regionali), ma non vi è nessuna indicazione in merito al soggetto attuatore. Per quanto riguarda invece le modalità di attuazione si fa riferimento ad un bando da predisporre, senza indicare tempistiche e, quindi, nemmeno il soggetto attuatore e le modalità di attuazione	Osservazione non condivisibile	La presente risposta è generale in quanto non sono state riportate misure specifiche nell'osservazione. Per misure diverse dalle misure regolamentari i soggetti responsabili, i soggetti attuatori, le modalità di attuazione e i campi relativi ai finanziamenti sono compilati come da indicazioni ministeriali. Negli allegati delle delibere di Giunta relative al presente lavoro, il simbolo " " fa riferimento all'ultimo soggetto indicato sopra. Spesso per Parchi e Riserve istituiti ai sensi della LR 42/1996, le attività di monitoraggio, gestionali e divulgative, vengono finanziate direttamente dal Servizio che ha dei capitoli di bilancio su fondi regionali. Si precisa inoltre che con DGR 305/2023 e DGR 306/2023 e successive modifiche la gestione delle aree Natura 2000 dei due Parchi regionali è affidata agli Enti parco. Ad ogni modo sarà fatta una verifica se qualche campo è stato omissso per errore materiale.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto	
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-312681-A	WWF FVG ODV	/	/	Per quanto attiene le misure di conservazione, si censura che per lo stesso codice habitat Natura 2000 (62A0) vengono fornite le stesse indicazioni in merito alla concimazione sia per le ZSC dell'area biogeografica continentale sia di quella alpina. Si fa presente che sotto questo codice Natura 2000 vengono ricondotti diversi tipi di vegetazione (si veda il Manuale degli habitat del FVG - POLDINI et al., 2006) per i quali non deve essere assolutamente adottata la pratica della concimazione oppure deve essere quantitativamente molto più contenuta. Ciò vale anche per quanto riguarda il pascolo finalizzato al mantenimento di questi habitat. A tale proposito si fa presente che nell'ambito del progetto INTERREG Italia- Slovenia 2007/2013 "BioDiNet" sono state date specifiche indicazioni relative alla capacità di pascolo per i diversi tipi di lande dell'area carsica triestina e goriziana (capacità di carico del pascolo, UBA/ha) che non vengono assolutamente e immotivatamente riprese nelle schede dell'applicativo per la ZSC IT3340006 "Carso Triestino e Goriziano"		Osservazione parzialmente accolta	Con riferimento all'habitat 62A0 e specie ad esso collegate in tutti i siti regionali dove presente è vietato l'uso di prodotti fitosanitari e fertilizzanti con la misura REPA03.0. Con riferimento all'attività di pascolo, la misura di conservazione ed essa connessa (REPA27.0), è stata modificata sulla base di altre osservazioni peritene ricevute	Il pascolo è ammesso solamente a rotazione e purché non vi sia danneggiamento del cotico erboso. La densità massima consentita è di 0.1 UBA (numero medio annuo) per ettaro di superficie foraggera. Deve essere prevista una suddivisione delle aree finalizzate all'attuazione di turni di pascolo per minimizzare il degrado del cotico erboso connesso al calpestio e all'accumulo di deiezioni presso i ricoveri, i punti di abbeverata e gli eventuali punti di alimentazione integrativa. La densità massima può essere derogata in presenza di un piano del pascolo specifico, redatto da un professionista, che ne valuti la sostenibilità ecologica. I punti di alimentazione, abbeverata e i ricoveri, qualora mobili, devono essere preferibilmente posizionati al di fuori degli habitat di interesse comunitario e collocati in aree boscate/inespugliate periferiche o comunque in prossimità della viabilità esistente. Nel caso in cui si verifichi un utilizzo disomogeneo delle superfici da parte del bestiame, devono essere rivisti i turni di pascolo, concentrando gli animali su superfici inferiori per un minor lasso di tempo. Gli abbeveratori devono essere realizzati o attrezzati in modo da non costituire trappole mortali per la piccola fauna. Il soggetto che svolge attività di pascolo deve effettuare, nelle aree utilizzate a pascolo, il controllo dell'insorgenza di nuclei di specie esotiche invasive e provvedere alla loro immediata eradicazione.
16/05/2024	GRFVG-GEN-2024-312681-A	WWF FVG ODV	/	/	Rispetto al lavoro realizzato dall'allora Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Trieste (coordinato dal professor Livio Poldini e consegnato nel 2006) nell'ambito di una convenzione con il servizio VIA della Regione FVG "Qualità e stato di conservazione degli habitat FVG e sviluppo di una metodologia per la valutazione di impatto ambientale e incidenza - Fase III: studi analitici campione di alcuni siti di particolare rilevanza ambientale/impatto antropico", si rilevano delle discrepanze rispetto a quanto riportato nella scheda del formulario standard dell'applicativo. Questo è il caso della ZSC IT3320037 "Laguna di Marano e Grado" dove, sia nella cartografia, sia nella relazione prodotte nel progetto citato sopra, si riporta l'habitat prioritario 1510 - "Steppe salate mediterranee (Limonietalia)" corrispondente al codice CA6 - "Praterie su suoli da salati a salmastri dominate da Puccinellia festuciformis e con Limonium serotinum" che occupava all'epoca una superficie di ca 37 ha (1.8% della superficie cartografata e 0.23% sull'area totale della ZSC), habitat non presente nella scheda dell'applicativo;		Osservazione non condivisibile	L'habitat 1510* delle praterie alofile dominate da varie specie afferenti al genere Limonium ha carattere mediterraneo (ben descritto per la Sardegna e la Sicilia). Fra le specie tipiche e dominanti non si fa infatti riferimento a Limonium narbonesse Mill. che in alcuni contesti domina le praterie salate delle lagune nord-adriatiche. L'attribuzione iniziale di Poldini et al. 2006 è stata infatti rivista. Il riferimento Natura 2000 per queste comunità è ora l'habitat 1420 IV. http://vnr.unipg.it/habitat e https://www.prodromo-vegetazione-italia.org/scheda/sarccocommion-fruticosae/831 .	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto

Data	N. Protocollo	Proponente dell'osservazione	Codice misura proposta	Misura proposta	Osservazione	Riscontro osservazione	Motivazione	Nuova misura o misura aggiornata
30/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0344076-A	Comunella Jus - Vicinia Srenja Bolliunz Comune	REPB20.0	L'espansione di superfici destinate all'agricoltura specializzata e/o intensiva (es. vigneti, uliveti, colture orticole, floricoltura, serre) è soggetta a valutazione di incidenza e può di norma avvenire a carico dell'habitat FVG di bosaglia carsica BL1.e e delle pinete BC1.e. In ogni caso non è ammessa su habitat di interesse comunitario e all'interno dei boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia). L'intervento di trasformazione del bosco deve essere effettuato in periodo 15 settembre al 28 febbraio.	Togliere i limiti temporali in quanto si tratta comunque di modifiche sostanziali dello stato dei luoghi	Osservazione condivisibile	Tutti gli interventi riguardanti l'espansione di superfici destinate all'agricoltura specializzata e/o intensiva sono soggetti al processo di valutazione di incidenza secondo la normativa specifica.	La misura è stata rimossa
30/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0344076-A	Comunella Jus - Vicinia Srenja Bolliunz Comune	REPB21.0	In caso di riduzione di superficie boscate non costituenti habitat di importanza comunitaria per scopi non agricoli, previa valutazione di incidenza, per superfici superiori a 1000 mq è necessario comunque prevedere un intervento compensativo, consistente esclusivamente in un intervento di ripristino come previsto dalla LR 9/2007 art. 42 c. 1 (ripristino sulla base di uno specifico progetto, anche su proprietà pubbliche, di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE per un'estensione eguale a quella interessata dalla trasformazione). Il progetto specifico deve essere presentato in sede di valutazione di incidenza.	Non prevedere compensazioni se trattasi di interventi a scopo naturalistico	Osservazione accolta	Osservazione coerente con lo scopo della misura	In caso di trasformazione di superficie boscate non costituenti habitat di importanza comunitaria per scopi non agricoli o non naturalistici, previa valutazione di incidenza, per superfici superiori a 1000 mq è necessario comunque prevedere un intervento compensativo, consistente esclusivamente in un intervento di ripristino sulla base di uno specifico progetto, anche su proprietà pubbliche, di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE per un'estensione eguale a quella interessata dalla trasformazione. Il progetto specifico deve essere presentato in sede di valutazione di incidenza.
30/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0344076-A	Comunella Jus - Vicinia Srenja Bolliunz Comune	REPD05.0	Divieto di realizzare o ampliare impianti fotovoltaici a terra ed eolici, con esclusione di impianti per autoconsumo posizionati nella pertinenza edilizia dell'edificio servito con potenza complessiva non superiore a 20 kw	Prevedere un limite di potenza massimo fino 50 kw, togliere autoconsumo	Osservazione accolta	Rimossa la dicitura "per autoconsumo" poiché non strettamente pertinente all'obiettivo della misura. La potenza massima è stata ragionevolmente aumentata; è stato valutato corretto un valore di 50 kw come emerso da un'altra osservazione	Divieto di realizzare o ampliare impianti fotovoltaici a terra ed eolici, con esclusione di impianti posizionati nella pertinenza edilizia dell'edificio servito con potenza complessiva non superiore a 50 kw
30/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0344076-A	Comunella Jus - Vicinia Srenja Bolliunz Comune	REPF09.0	Divieto di realizzare nuovi impianti di acquacoltura	Non vietare, ma prevedere la possibilità di valutare le estensioni di tali attività	Osservazione non accolta	Data la rarità e peculiarità di elementi idrici nell'area carsica, nonché i possibili rilevanti impatti che gli impianti di acquacoltura possono avere su di essi la misura è stata mantenuta. In coerenza con altri siti regionali	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
30/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0344076-A	Comunella Jus - Vicinia Srenja Bolliunz Comune	REPC09.0	Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale (come definita dalla LR 9/2007 art. 35 c. 2 e dal regolamento forestale art. 42, commi 1 e 3) nella zona A, nei boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia) e su habitat di interesse comunitario	Escluse quelle antincendio ed operative di servizio per finalità produttive	Osservazione parzialmente accolta	E' stata rivalutata l'estensione dell'area soggetta alla misura rimuovendo la zona A. In relazione ad un'osservazione pertinetta ricevuta, è stata inserita la deroga per piste forestali e varchi se indispensabile all'esecuzione degli interventi selvicolturali nei boschi in cui sono ammessi i tagli. Sulla base di un'osservazione ricevuta riguardo alla misura REPD01.0 coerente anche con la misura in oggetto è stata fatta chiarezza sul riferimento normativo. Riguardo alle deroghe gestionali e emergenziali (antincendio, fitosanitario, sicurezza stradale) è stata inserita una dicitura specifica valida per tutte le misure di conservazione.	Titolo: Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale nei boschi di rilevanza faunistica e su habitat di interesse comunitario Descrizione misura: Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale (come definita dal regolamento forestale - DPR 0274/2012 - art. 42, commi da 1 a 4) nei boschi di rilevanza faunistica (indicati in cartografia) e su habitat di interesse comunitario. In deroga, nei boschi di rilevanza faunistica e negli habitat boschivi di interesse comunitario nei quali è ammesso il taglio, se indispensabile all'esecuzione degli interventi selvicolturali, è ammessa la realizzazione di piste forestali e varchi.
30/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0344076-A	Comunella Jus - Vicinia Srenja Bolliunz Comune	REPC18.0	Obbligo di valutazione di incidenza per manifestazioni con mezzi motorizzati o di fruizione turistica con afflusso ingente di persone. Per afflusso ingente si intende un raggruppamento che, sulla base delle presenze degli anni precedenti, o in previsione, si stima superiore alle 100 unità. Sono fatte salve le iniziative divulgative organizzate dal soggetto gestore. Al di fuori di tali casistiche si rimanda al procedimento di previsione dell'incidenza di cui alla DGR 1183/2022	Fatto salvo i casi previsti di uso e costumi locali e tradizionali (es. "Kresovnje") e ridimensionare l'afflusso ingente di persone a 10.000	Osservazione parzialmente accolta	Per migliorare la comprensione della misura, data la difficile classificazione delle tipologie di manifestazioni, è stato rimosso la dicitura "di fruizione turistica". Il numero di unità è stato condivisibilmente aumentato per le ZSC in cui era indicato pari a 100. Si riporta che gli diverse manifestazioni tradizionali sono sottoposte a valutazione di incidenza non limitandone la fattibilità ma per permetterle lo svolgimento con eventuali accorgimenti.	Obbligo di valutazione di incidenza per manifestazioni di mezzi motorizzati o con afflusso ingente di persone. Per afflusso ingente si intende un raggruppamento che, sulla base delle presenze degli anni precedenti, o in previsione, si stima superiore alle X unità. Sono fatte salve le iniziative divulgative organizzate dal soggetto gestore o dall'organo gestore di parchi e riserve regionali qualora presenti nel sito. In coordinamento a tali casistiche si rimanda al procedimento di previsione dell'incidenza di cui alla DGR 1183/2022 X: 500 unità per le ZSC. Conca di Fusine, Dolomiti Friulane, Jof di Montasio e Jof Fuart e Prealpi Giulie Settentrionali 200 unità per le altre ZSC regionali
30/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0344076-A	Comunella Jus - Vicinia Srenja Bolliunz Comune	REPI12.0	In seguito a interventi di movimento terra o altre attività che comportino denudamento del suolo, è obbligatorio ripristinare i luoghi nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini della concessione dei lavori con specie autoctone a rapida crescita che coprano il terreno nudo e/o specie autoctone a bassa richiesta di manutenzione coerenti con il tipo di vegetazione che costituisce obiettivo finale (ad es: per fasce boscate impiegare arbusti o alberi autoctoni, per aree prative impiegare miscele di specie erbacee commerciali autoctone o fiorume locale) Dovrebbe essere garantita una corretta manutenzione delle aree interessate, anche a lungo termine. La lotta alle neofite dovrebbe essere protratta senza interruzioni fino a quando le specie presenti continuano a germinare.	Correggere refuso ultima frase...Dovrebbe	Osservazione cerente	Nella revisione dell'errore di battitura segnalato si è provveduto alla modifica del condizionale in quanto fuorviante con l'obiettivo della misura	In seguito a interventi di movimento terra o altre attività che comportano denudamento del suolo, è obbligatorio ripristinare i luoghi nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini della concessione dei lavori, con specie autoctone a rapida crescita che coprano il terreno nudo e/o con specie autoctone a bassa richiesta di manutenzione coerenti con il tipo di vegetazione che costituisce obiettivo finale (ad es: per fasce boscate impiegare arbusti o alberi autoctoni, per aree prative impiegare miscele di specie erbacee commerciali autoctone o fiorume locale). Deve essere garantita una corretta manutenzione delle aree interessate, anche a lungo termine. La lotta alle neofite deve essere protratta senza interruzioni fino a quando le specie presenti continuano a germinare.
30/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0344076-A	Comunella Jus - Vicinia Srenja Bolliunz Comune	REPM03.0	Divieto di eliminazione delle doline, anche tramite interrimento. L'escavazione e/o il riporto, di terra sono ammissibili previa valutazione di incidenza. La valutazione di incidenza terrà conto dei seguenti fattori: accessibilità della dolina ai mezzi necessari per l'escavazione e la rimozione dei materiali; non deve essere realizzata nuova viabilità o ampliata l'esistente. Le operazioni di scavo, o riporto, dovranno essere effettuate dal 15 settembre al 15 febbraio salvo deroghe concesse da soggetto gestore. Entro il periodo di validità dell'atto autorizzativo deve essere completato un ripristino che preveda l'inerbimento, da effettuarsi quando possibile con fiorume proveniente da prati locali, nonché, dove le condizioni geomorfologiche lo consentano, la realizzazione di uno stagno. Le modalità del ripristino devono essere concordate con il soggetto gestore.	Consentire modifiche alla viabilità esistente per motivi di sicurezza consentendo l'accesso ai mezzi e macchinari di lavoro idonei allo scopo e togliere limiti temporali per l'esigua superficie oggetto d'intervento	Osservazione parzialmente accolta	Il divieto di ampliamento di viabilità forestale si riferiva al divieto di estendere in lunghezza viabilità già presente in una dolina; poiché tale dicitura è possibilmente fuorviante e la casistica rientra nella dicitura "realizzazione di nuova viabilità" è stata tolta. Il periodo è stato mantenuto poiché il possibile impatto viene valutato caso per caso dalla procedura di valutazione di incidenza	Divieto di eliminazione delle doline, anche tramite interrimento. L'escavazione e/o il riporto di terra sono ammissibili solamente previa valutazione di incidenza. La valutazione di incidenza terrà conto dei seguenti fattori: accessibilità alla dolina dei mezzi necessari per l'escavazione e la rimozione dei materiali; divieto di realizzazione di nuova viabilità; le operazioni di scavo, o riporto, dovranno essere effettuate dal 15 settembre al 15 febbraio salvo deroghe autorizzate dal soggetto gestore. Entro il periodo di validità dell'atto autorizzativo deve essere completato un ripristino che preveda l'inerbimento, da effettuarsi quando possibile con fiorume proveniente da prati locali, nonché, dove le condizioni geomorfologiche lo consentano, la realizzazione di uno stagno. Le modalità del ripristino devono essere concordate con il soggetto gestore.
30/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0344076-A	Comunella Jus - Vicinia Srenja Bolliunz Comune	REPN10.0	Negli interventi di decespugliamento o ripristino della landa carsica, anche finalizzati all'utilizzazione zootecnica, devono essere mantenuti tutti gli esemplari di ginepro, Daphne alpina, Cistus salvifolius, Paeonia sp.pl salvo autorizzazione dell'ente gestore per motivi fitosanitari. E' anche opportuno il rilascio di esemplari di specie fruttifere eventualmente presenti, come ad esempio Sorbo montano Sorbus aria e ciliegio canino Prunus mahaleb. Tali interventi devono prevedere l'asportazione integrale della biomassa ottenuta entro 90 giorni, l'utilizzo di semi di essenze erbacee tipiche della landa (anche tramite l'impiego di fiorume ottenuto dallo sfalcio delle aree a landa) per il ripristino del cotico erboso, ove necessario.	Prevedere la trinciatura in loco della biomassa senza danneggiamento del cotico erboso, trattandosi di decespugliamento biomassa risultante è residuale	Osservazione parzialmente condivisibile	Si ritiene ecologicamente importante la rimozione della biomassa negli interventi di decespugliamento o ripristino della landa carsica per permettere la miglior condizione della stessa. Sono state aggiunte come casi fatti salvi le situazioni in cui le operazioni di raccolta porterebbero un danneggiamento del cotico erboso e/o dei macchinari	Negli interventi di decespugliamento o ripristino della landa carsica, anche finalizzati all'utilizzazione zootecnica, devono essere mantenuti tutti gli esemplari di ginepro, Daphne alpina, Cistus salvifolius, Paeonia sp.pl salvo autorizzazione dell'ente gestore per motivi fitosanitari. E' anche opportuno il rilascio di esemplari di specie fruttifere eventualmente presenti, come ad esempio Sorbo montano Sorbus aria e ciliegio canino Prunus mahaleb. Tali interventi devono prevedere l'asportazione della biomassa ottenuta entro 90 giorni salvo casi in cui la morfologia del terreno determinerebbe danneggiamento del cotico erboso e/o dei macchinari. l'utilizzo di semi di essenze erbacee tipiche della landa (anche tramite l'impiego di fiorume ottenuto dallo sfalcio delle aree a landa) per il ripristino del cotico erboso, ove necessario.
30/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0334111-A	COMUNE DI SGONICO - OBCINA ZGONIK - UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE	REPA01.0	Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti. E' ammessa la sola fertilizzazione con letame compostato bovino, equino e ovicaprino apportando quantitativi annui non superiori a 170 q/ha di letame compostato di origine bovina, ovvero a 100 q/ha di letame compostato equino o a 85 q/ha di letame compostato ovicaprino (per letame compostato si intende deiezioni, con frazioni solida e liquida, bovine, ovicaprine, equine con lettiera che abbiano subito un processo di maturazione di almeno 1 anno, in cui non siano più in atto i processi fermentativi e che si presenti nella forma di terriccio al momento dello spargimento).	La norma è finalizzata al mantenimento delle condizioni di habitat 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)" e viene applicata sulla totalità dell'habitat. La norma esclude totalmente l'uso dei liquami provenienti dagli allevamenti zootecnici che invece vengono usualmente impiegati proprio per concimare i prati. Dopo un anno di maturazione il letame non è più tale, ma è divenuto terriccio, e ha un discreto valore economico quale ammendante. Difficilmente le imprese saranno interessate a spargere il terriccio sui prati, quando invece potrebbero ricavare un utile immediato. Inoltre le imprese agricole zootecniche dovrebbero attrezzarsi con un'area di accumulo letame sufficiente per due anni di attività e in tal modo poter garantire la maturazione di un intero anno. Infine le medesime imprese dovrebbero risolvere il problema dell'utilizzo o smaltimento dei reflui zootecnici. Se l'attività agricola non è più remunerativa, chi si occuperà della conservazione dei prati?	Osservazione parzialmente accolta	Il Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati (DPR 119/2022) vieta l'utilizzo dei liquami e dei materiali a essi equiparati nonché l'utilizzo agronomico dei concimi azotati e degli ammendanti in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nelle aree ZSC (rispettivamente art. 5, comma 1, lettera p) e art. 4, comma 2, lettera a) e vieta l'utilizzo agronomico dei letami e dei materiali ad essi equiparati in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nelle aree ZSC eccezione fatta, limitatamente a letami compostati bovini, equini e ovicaprini, per gli habitat 6510 e 6520, per i quali si applicano le modalità di fertilizzazione previste dalle norme di tutela o dalle misure di conservazione (art. 4, comma 1, lettera j). I quantitativi sono allineati a quelli concessi dal regolamento di cui sopra, Allegato B.	Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti. E' ammessa esclusivamente la fertilizzazione con letami compostati bovini, equini e ovicaprini apportando quantitativi annui non superiori a 170 q/ha di letame compostato di origine bovina, ovvero a 100 q/ha di letame compostato equino o a 85 q/ha di letame compostato ovicaprino. Per letame compostato di origine bovina, equina od ovicaprina si intendono letami ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. e) del Regolamento Fertilizzanti Azotati (DPR 119/2022) con esclusione dei materiali equiparati di cui alla medesima lettera.
30/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0334111-A	COMUNE DI SGONICO - OBCINA ZGONIK - UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE	REPA03.0, REPA12.0	Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti	Dovrebbe essere consentito agire con prodotti fitosanitari, diserbanti e/o dissecanti al fine dell'estirpazione di specie esotiche invasive. In particolare nel caso gli interventi meccanici si dimostrassero insufficienti (p.es. ailanto).	Osservazione condivisibile	Si condivide l'utilità di poter utilizzare prodotti fitosanitari per il controllo di specie esotiche invasive tuttavia tale casistica rientra nelle deroghe di gestione degli habitat che valgono a monte delle misure di conservazione	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto

Data	N. Protocollo	Proponente dell'osservazione	Codice misura proposta	Misura proposta	Osservazione	Riscontro osservazione	Motivazione	Nuova misura o misura aggiornata
13/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0303871-A	ALBO FVG - dott. Agostino Michelin	/	/	Si suggerisce che le comunicazioni alle imprese boschive di approvazione delle dichiarazioni di taglio o dei progetti di taglio (prfa) contengano tutte le indicazioni formulate dal Servizio Biodiversità qualora gli interventi di utilizzazione siano da effettuarsi entro le aree di Natura 2000 o eventualmente in prossimità di queste. Si demanda all'Amministrazione forestale (Ispettorati e stazioni) l' onere di comunicare col Servizio Biodiversità, sollevando le imprese di utilizzazione dall' onere di una ulteriore doppia incidenza	Osservazione non pertinente	Per quanto l'osservazione possa essere condivisibile non è possibile trattare l'argomento tramite le misure di conservazione	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
13/05/2024	GRFVG-GEN-2024-305569-A	Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane - Graziano Danelin	REPA01.0	Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti. E' ammessa la sola fertilizzazione con letame compostato bovino, equino e ovicaprino apportando quantitativi annui non superiori a 170 q/ha di letame compostato di origine bovina, ovvero a 100 q/ha di letame compostato equino o a 85 q/ha di letame compostato ovicaprino (per letame compostato si intende deiezioni, con frazioni solida e liquida, bovine, ovicaprine, equine con lettiera che abbiano subito un processo di maturazione di almeno 1 anno, in cui non siano più in atto i processi fermentativi e che si presenti nella forma di terriccio al momento dello spargimento).	In merito alla misura relativa alle "norme per la concimazione" si evidenzia che sarebbe opportuno introdurre la possibilità di utilizzare altri ammendanti organici consentiti in agricoltura biologica e anche pellettizzati.	Osservazione non accolta	Il Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati (DPRReg 119/2022) vieta l'utilizzo dei liquami e dei materiali a essi equiparati nonché l'utilizzo agronomico dei concimi azotati e degli ammendanti in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nelle aree ZSC (rispettivamente art. 5, comma 1, lettera p) e art. 4, comma 2, lettera a) e vieta l'utilizzo agronomico dei letami e dei materiali ad essi equiparati in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nelle aree ZSC eccezione fatta, limitatamente a letami compostati bovini, equini e ovicaprini, per gli habitat 6510 e 6520, per i quali si applicano le modalità di fertilizzazione previste dalle norme di tutela o dalle misure di conservazione (art. 4, comma 1, lettera j). I quantitativi sono allineati a quelli concessi dal regolamento di cui sopra, Allegato B.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
13/05/2024	GRFVG-GEN-2024-305569-A	Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane - Graziano Danelin	REPI01.0	Negli interventi di nuova realizzazione, di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione delle infrastrutture che creano interruzione del "continuum" fluviale obbligo di prevedere la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita della fauna ittica ed astacicola e garantire la continuità ecologica fluviale; nel caso di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione, tale obbligo sussiste solamente se la rimozione o l'adeguamento dei manufatti che causano interruzione non comportano una spesa superiore al 20% del costo complessivo dell'intervento	In merito alla misura relativa alle "norme per gli interventi che creano interruzione del continuum fluviale" l'obbligo di realizzare delle strutture idonee per la risalita non è sempre funzionale. Si suggerisce di eliminare l'obbligatorietà ma bensì di analizzare la possibilità di realizzare tali strutture in virtù dei luoghi dove viene realizzato l'intervento.	Osservazione accolta	L'osservazione è stata accolta in quanto ritenuta coerente. La funzionalità delle strutture idonee per la risalita è stata associata alla Carta delle Vocazioni Ittiche regionale	Negli interventi di nuova realizzazione, di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione delle infrastrutture che creano interruzione del "continuum" fluviale è obbligatorio prevedere la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita della fauna ittica ed astacicola e garantire la continuità ecologica fluviale nei tratti con presenza ittica secondo la Carta delle Vocazioni Ittiche regionale. Nel caso di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione, tale obbligo sussiste solamente se la costruzione delle strutture idonee sopra richiamate non comportano una spesa superiore al 20% del costo complessivo dell'intervento
14/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0306064-A	FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI FRIULI VENEZIA GIULIA - Via E. Morpurgo, 34 - 33100 UDINE	INPA04.0	Indennità compensativa degli svantaggi e delle limitazioni all'attività agricola determinati dalla gestione dei siti Natura 2000	L'aspetto legato alle iniziative incentivanti non deve tradursi in un mero calcolo della differenza economica tra quanto si può ricavare dalla già praticata attività agricola rispetto all'attività consentita a fronte di azioni regolamentari o vincolistiche. Si ritiene che tale differenziale deve essere incrementato dal riconoscimento di un impedimento all'attività di sviluppo, da un lato, e da un effettivo premio per la disponibilità a continuare a coltivare tali ambiti di pregio con una particolare attenzione ambientale. Quest'ultima, all'origine del valore di pregio dell'area.	Osservazione non pertinente	L'osservazione non è pertinente poiché si riferisce all'intervento SRCo1 del CSR del PSP 2023-27 della RAFVG, non oggetto del presente processo partecipativo, e non alla misura di conservazione che fa riferimento a tale intervento quale possibile fonte di finanziamento.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
14/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0306064-A	FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI FRIULI VENEZIA GIULIA - Via E. Morpurgo, 34 - 33100 UDINE	REPA01.0	Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti. E' ammessa la sola fertilizzazione con letame compostato bovino, equino e ovicaprino apportando quantitativi annui non superiori a 170 q/ha di letame compostato di origine bovina, ovvero a 100 q/ha di letame compostato equino o a 85 q/ha di letame compostato ovicaprino (per letame compostato si intende deiezioni, con frazioni solida e liquida, bovine, ovicaprine, equine con lettiera che abbiano subito un processo di maturazione di almeno 1 anno, in cui non siano più in atto i processi fermentativi e che si presenti nella forma di terriccio al momento dello spargimento).	togliere il divieto generico di utilizzo di prodotti fitosanitari: di fatto equivale ad un divieto a svolgere attività agricola di qualsiasi tipo. I prodotti fitosanitari sono autorizzati dal ministero, devono essere usati con criteri molto stringenti, gli operatori sono formati e autorizzati; tutti questi adempimenti hanno chiaramente una base scientifica che di fatto ne certifica anche la sostenibilità ambientale. la concimazione organica non può essere limitata solo al letame, in particolare per l'allevamento bovino: attualmente le stalle hanno stabulazioni anche senza lettiera e con uno stoccaggio/gestione insieme di letami e liquami. bisogno prevedere deroghe motivate per questo tipo di allevamenti. l' utilizzo della parte non palabile potrebbe eventualmente essere limitata al calendario per gli smaltimenti prevista per le zone vulnerabili ai nitrati. il tempo minimo di maturazione dei letami non può essere di un anno. e' un tempo non gestibile per una attività agricola e di allevamento. si ricorda che per la direttiva nitrati il tempo minimo previsto e' di 90 giorni	Osservazione parzialmente condivisibile	La misura è rivolta ai soli prati da sfalcio in cui i prodotti fitosanitari non sono necessari se non per emergenze che si pongono al di sopra della misura stessa. Il Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati (DPRReg 119/2022) vieta l'utilizzo dei liquami e dei materiali a essi equiparati nonché l'utilizzo agronomico dei concimi azotati e degli ammendanti in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nelle aree ZSC (rispettivamente art. 5, comma 1, lettera p) e art. 4, comma 2, lettera a) e vieta l'utilizzo agronomico dei letami e dei materiali ad essi equiparati in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nelle aree ZSC eccezione fatta, limitatamente a letami compostati bovini, equini e ovicaprini, per gli habitat 6510 e 6520, per i quali si applicano le modalità di fertilizzazione previste dalle norme di tutela o dalle misure di conservazione (art. 4, comma 1, lettera j). I quantitativi sono allineati a quelli concessi dal regolamento di cui sopra, Allegato B.	Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti. E' ammessa esclusivamente la fertilizzazione con letami compostati bovini, equini e ovicaprini apportando quantitativi annui non superiori a 170 q/ha di letame compostato di origine bovina, ovvero a 100 q/ha di letame compostato equino o a 85 q/ha di letame compostato ovicaprino. Per letame compostato di origine bovina, equina od ovicaprina si intendono letami ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. e) del Regolamento Fertilizzanti Azotati (DPRReg 119/2022) con esclusione dei materiali equiparati di cui alla medesima lettera.
14/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0306064-A	FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI FRIULI VENEZIA GIULIA - Via E. Morpurgo, 34 - 33100 UDINE	REPA02.0	Sono ammessi al massimo 2 sfalci l'anno, il primo preferibilmente dopo il 15 giugno. La biomassa ottenuta deve essere asportata.	la misura deve tenere conto di quanto l' agricoltura ha fatto da secoli su questi prati, di fatto tramandandoci ricchezza ambientale e biodiversita'. togliere il limite di due sfalci all' anno: in alcune annualita' la stagione permette anche un terzo sfalcio autunnale. togliere l' indicazione ad effettuare il primo sfalcio preferibilmente dopo il 15 giugno. il fieno dopo tale data (a parte se siamo in zone montane) e' ormai troppo maturo, allettato e quindi economicamente non appetibile. inoltre in tale data gia' e' iniziata la crescita di specie che sarebbero caratteristiche del secondo taglio. inoltre l' agricoltore che presumibilmente ha piu' appezzamenti si troverebbe a dover effettuare il primo sfalcio anche in date ben oltre il 15 giugno... tempo permettendo. con i cambiamenti climatici risulta inoltre anticipata la stagione di fioritura dei prati e sfalciano tardi si rischia di accentuare l' impatto di periodi siccitosi estivi.	Osservazione parzialmente condivisibile	Consci dell'effetto dei cambiamenti climatici e confidanti nelle competenze degli agricoltori nello svolgere lo sfalcio nel periodo di maturità dei prati, si vuole mantenere il limite di 2 sfalci l'anno e l'indicazione non vincolante del 15 giugno per sottolineare l'effetto benefico di sfalci tardivi su flora e fauna	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
14/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0306064-A	FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI FRIULI VENEZIA GIULIA - Via E. Morpurgo, 34 - 33100 UDINE	REPA03.0	Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti	togliere il divieto generico di utilizzo di prodotti fitosanitari e fertilizzanti: di fatto equivale ad un divieto a svolgere attività agricola di qualsiasi tipo. I prodotti fitosanitari sono autorizzati dal ministero, devono essere usati con criteri molto stringenti, gli operatori sono formati e autorizzati; tutti questi adempimenti hanno chiaramente una base scientifica che di fatto ne certifica anche la sostenibilità ambientale.	Osservazione non accolta	La misura è rivolta alle praterie secche e umide ed alle torbiere; habitat rari e sensibili in cui i fertilizzanti altererebbero ne la composizione vegetazionale ed i prodotti fitosanitari non sono necessari se non per emergenze che si pongono al di sopra della misura stessa. Il Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati (DPRReg 119/2022) vieta l'utilizzo dei liquami e dei materiali a essi equiparati nonché l'utilizzo agronomico dei concimi azotati e degli ammendanti in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nelle aree ZSC (rispettivamente art. 5, comma 1, lettera p) e art. 4, comma 2, lettera a) e vieta l'utilizzo agronomico dei letami e dei materiali ad essi equiparati in tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE presenti nelle aree ZSC eccezione fatta, limitatamente a letami compostati bovini, equini e ovicaprini, per gli habitat 6510 e 6520, per i quali si applicano le modalità di fertilizzazione previste dalle norme di tutela o dalle misure di conservazione (art. 4, comma 1, lettera j).	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
14/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0306064-A	FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI FRIULI VENEZIA GIULIA - Via E. Morpurgo, 34 - 33100 UDINE	REPA15.0	Sono concessi al massimo 2 sfalci l'anno, il primo dopo il 15 giugno. La biomassa ottenuta deve essere asportata. Eventuali deroghe possono essere concesse dal soggetto gestore per i soli scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario	la misura deve tenere conto di quanto l' agricoltura ha fatto da secoli su questi prati, di fatto tramandandoci ricchezza ambientale e biodiversita'. togliere il limite di due sfalci all' anno: in alcune annualita' la stagione permette anche un terzo sfalcio autunnale. togliere l' obbligo ad effettuare il primo sfalcio dopo il 15 giugno. il fieno dopo tale data (escluse le zone montane) e' ormai troppo maturo, spesso allettato e quindi economicamente non appetibile. inoltre in tale data gia' e' iniziata la crescita di specie che sarebbero caratteristiche del secondo taglio. inoltre l' agricoltore che presumibilmente ha piu' appezzamenti si troverebbe a dover effettuare il primo sfalcio anche in date ben oltre il 15 giugno... tempo permettendo. con i cambiamenti climatici risulta inoltre anticipata la stagione di fioritura dei prati e sfalciano tardi si rischia di accentuare l' impatto di periodi siccitosi estivi.	Osservazione parzialmente condivisibile	La misura si applica solo sulle praterie secche denominate "magredi" (habitat 62A0), le quali non permettono più di 2 sfalci l'anno. In casi eccezionali di un possibile terzo sfalcio la deroga può essere concessa dal soggetto gestore come specificato. Per gli sfalci svolti da diversi anni dopo il 15 giugno è stata riscontrata l'efficacia di tale periodizzazione. Si ritiene coerente specificare che le deroghe concesse dal soggetto gestore tengono conto dell'andamento meteorologico. Tale deroga è stata coerentemente inserita anche per la misura REPA19.0	REPA15.0: Sono concessi al massimo 2 sfalci l'anno, il primo dopo il 15 giugno. La biomassa ottenuta deve essere asportata. Eventuali deroghe possono essere autorizzate dal soggetto gestore, anche sulla base dell'andamento meteorologico, per i soli scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario REPA19.0: Sono concessi al massimo 2 sfalci l'anno, il primo dopo il 15 giugno; ad eccezione delle superfici del Dandolo indicate in cartografia in cui sono consentiti dopo il 30 giugno, da effettuarsi ad altezza superiore a 10 centimetri dal suolo. La biomassa ottenuta deve essere asportata. Eventuali deroghe possono essere autorizzate dal soggetto gestore, anche sulla base dell'andamento meteorologico, per i soli scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario
14/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0306064-A	FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI FRIULI VENEZIA GIULIA - Via E. Morpurgo, 34 - 33100 UDINE	REPA36.0	Divieto di realizzazione di nuovi vigneti e frutteti con appezzamenti unitari superiori a 3 ha. La perimetrazione degli appezzamenti deve essere effettuata con una fascia tampone inerbita di 4 metri in cui deve essere realizzata una siepe formata da specie arboree ed arbustive autoctone. Tale fascia tampone non è necessaria in caso di preesistenti formazioni vegetali perimetrali. È consentita la sola agricoltura con metodo biologico. Nelle fasce tampone è vietato l'utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti.	bisogna consentire anche l' agricoltura convenzionale, integrata, biodinamica ecc. l' agricoltura convenzionale in particolare e' svolta su queste zone da anni e con prodotti sempre piu' controllati e sostenibili	Osservazione non accolta	La misura è presente tra quelle attualmente vigenti per le ZSC interessate. Consultati esperti del settore, si ritiene di mantenere la possibilità di sola agricoltura con metodo biologico date le maggiori interferenze ambientali che l' agricoltura convenzionale ed integrata determinano. Per quanto concerne l'agricoltura biodinamica, non essendoci regolamenti specifici a cui far riferimento non si ritiene coerente il suo inserimento tra le tipologie concesse. Data l'osservazione pervenuta riguardo una misura simile, la misura in oggetto è stata riformulata per una migliore comprensione	La realizzazione di nuovi vigneti e frutteti su superfici maggiori di 3 ha deve prevedere la divisione delle suddette superfici in appezzamenti con area unitaria minore di 3 ha tramite una fascia tampone inerbita di almeno 5 metri in cui deve essere realizzata una siepe formata da specie arboree ed arbustive autoctone. Tale fascia tampone non è necessaria in caso di preesistenti formazioni vegetali perimetrali. Nelle fasce tampone è vietato l'utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti. Nei nuovi vigneti e frutteti è consentita la sola agricoltura con metodo biologico.
14/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0306064-A	FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI FRIULI VENEZIA GIULIA - Via E. Morpurgo, 34 - 33100 UDINE	REPA37.0	Divieto di realizzazione e ampliamento di nuovi impianti per la coltivazione di piante madri e barbatelle	togliere il divieto agli impianti di piante madri: questo tipo di coltivazione di fatto richiede meno apporto chimico e di lavorazioni di un generico vigneto o frutteto	Osservazione non accolta	Consultati esperti del settore, si ritiene di mantenere il divieto anche per le piante madri dati i numerosi trattamenti che tale coltivazione prevede. La misura è stata modificata per una migliore comprensione del contenuto. Per quanto concerne la ZSC Risorgive del Vinchiaruzzo, dati i numerosi trattamenti svolti nella coltivazione delle barbatelle, la presenza di risorgive nel sito e la sua limitata dimensione in relazione a quella vocata per tale attività si è valutato di mantenere la misura di conservazione	Divieto di realizzazione di nuovi impianti e ampliamento di impianti esistenti per la coltivazione di piante madri e barbatelle
15/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0311498-A	Comune di Maniago	REPD05.0	Divieto di realizzare o ampliare impianti fotovoltaici a terra ed edicli, con esclusione di impianti per autoconsumo posizionati nella pertinenza edilizia dell'edificio servito con potenza complessiva non superiore a 20 kw	in relazione al divieto posto dalla misura già menzionata, inerente la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, si ritiene che possa farsi eccezione per le aree già compromesse/degradate, quali, ad esempio, le discariche per rifiuti. In particolare, lo scrivente Comune è proprietario della discarica Cossana, che ricade parzialmente nell'area IT3310009 - Magredi del Cellina, e potrebbe essere interessato, al termine della gestione post-operativa, al posizionamento di un impianto fotovoltaico che potrebbe essere messo a disposizione di una comunità energetica. Ci si riserva, qualora necessario, di fornire eventuale documentazione.	Osservazione parzialmente condivisibile	Le aree inserite nel sito Natura 2000 sono principalmente naturali o prossimo-naturali. Nel caso specifico, la discarica Cossana è per circa tre quarti esterna al perimetro della ZSC, perciò si ritiene di non modificare la misura, favorendo il ripristino prativo della porzione interna al sito	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto

Data	N. Protocollo	Proponente dell'osservazione	Codice misura proposta	Misura proposta	Osservazione	Riscontro osservazione	Motivazione	Nuova misura o misura aggiornata
22/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0325839-A	Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali del Friuli Venezia Giulia	REPA34.0	L'attività di pascolo ovi-caprino (compresi equini e bovini di accompagnamento) transumante e vagante può essere svolta previa valutazione di incidenza. 1) In tutto il sito è vietato il pascolo con greggi superiori a 1500 capi. 2) Divieto di pascolo nell'area di greto (indicata in cartografia) e negli habitat di interesse comunitario nel periodo dal 1 aprile al 31 luglio. 3) Divieto di posizionare gli stazzi notturni all'interno degli habitat di interesse comunitario. 4) Divieto di posizionare gli stazzi notturni all'interno degli habitat di interesse comunitario. 5) Sugli habitat di interesse comunitario: a) per greggi superiori a 300 capi è consentito il pascolo per un massimo di 15 giorni, ad anni alterni. b) per greggi inferiori a 300 capi è consentito il pascolo per un massimo di 15 giorni per ogni area pascoliva (circa 100 ha). Fra un'attività di pascolo e la successiva sulla medesima area devono trascorrere almeno 50 giorni. 6) Ulteriori deroghe potranno essere consentite per i soli scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario. 7) Il transito delle greggi attraverso le strade: asfaltate, sterrate, compresi i guadi non necessita valutazione di incidenza	Gli effetti sugli habitat sensibili dipendono dalla densità di animali e non dal numero; pertanto un gregge di 3000 capi su 100 ha corrisponde a un carico di 4,5 UBA/ha. La misura non tiene conto della possibilità di avere più greggi nella medesima zona, trattandosi di pascolo invernale. La misura sarebbe più facilmente attuabile e con meno rischio di contenziosi se vi fosse un piano di pascolamento del sito - che definisca quali zone siano a rotazione pascolabili nei diversi anni - al quale i pastori se debbano attenere. Data la complessità del problema l'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali del FVG è disponibile ad un incontro per contribuire all'individuazione delle possibili soluzioni.	Osservazione condivisibile	Data la complessità e la variabilità del pascolo transumante in queste ZSC, la misura di conservazione serve come indirizzo generale di gestione. Tramite le valutazioni di incidenza e il coordinamento svolto dal soggetto gestore vengono gestite le situazioni specifiche	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
22/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0325839-A	Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali del Friuli Venezia Giulia	REPA35.0	Divieto di pascolo stanziale su habitat di interesse comunitario. Per pascolo stanziale si intende il pascolo condotto su proprietà privata o pubblica in concessione con presenza di ricoveri fissi a meno di 2 km lineari dall'area di pascolo. Sono fatte salve le attività concesse dal soggetto gestore per scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero degli habitat stessi. 1) Divieto di carico superiore a 0,40 UBA/ha/anno. 2) Divieto di posizionare gli stazzi notturni all'interno degli habitat di interesse comunitario. 3) Divieto di pascolo nell'area di greto (indicata in cartografia) e negli habitat di interesse comunitario nel periodo dal 1 aprile al 31 luglio.	Premettendo che la disciplina di riferimento attribuisce al termine "pascolo stanziale" il significato di pascolo permanente, cioè effettuato durante tutto l'anno, la misura è attuabile se vi sono altre superfici a pascolo senza habitat di interesse comunitario; nel caso contrario si tratta di un divieto di pascolo. La misura sarebbe più facilmente attuabile e con meno rischio di contenziosi se vi fosse un piano di pascolamento del sito - che definisca quali zone siano a rotazione pascolabili nei diversi anni - al quale i pastori se debbano attenere. Data la complessità del problema l'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali del FVG è disponibile ad un incontro per contribuire all'individuazione delle possibili soluzioni.	Osservazione condivisibile	Data la complessità e la variabilità del pascolo transumante in queste ZSC, la misura di conservazione serve come indirizzo generale di gestione. Tramite le valutazioni di incidenza e il coordinamento svolto dal soggetto gestore vengono gestite le situazioni specifiche	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
22/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0325839-A	Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali del Friuli Venezia Giulia	REPA39.0	L'attività di pascolo ovi-caprino (compresi equini e bovini di accompagnamento) transumante e vagante può essere svolta previa valutazione di incidenza	In questi termini viene lasciata alla soggettività dell'istruttore della pratica la concessione o meno del pascolamento, non essendovi dei criteri di riferimento (es. densità massima, periodo, ...). Si propone di sostituire la misura con la seguente: Il pascolo stagionale è subordinato alle indicazioni riportate nel piano di pascolamento del sito predisposto dall'Ente gestore.	Osservazione condivisibile	I siti in oggetto non sono soggetti attualmente all'attività di pascolo ma la misura è stata inserita per valutarne l'impatto e/o la funzionalità nel caso ci fossero richieste in merito	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
22/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0325839-A	Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali del Friuli Venezia Giulia	REPB01.0	Nelle aree demaniali obbligo di lasciare a libera evoluzione fatta salvi piccoli tagli esclusivamente come previsto dall' art. 33 c.2a LR11/2015 (tagli e asporto fino a 5 tonnellate all'anno a titolo gratuito previa presentazione di una comunicazione alla stazione forestale competente per territorio in cui sono indicate la località e la superficie interessate, nonché la quantità e le specie da prelevare; la stazione forestale entro il termine di sette giorni dal ricevimento può vietare l'attività per ragioni di tutela ambientale o idraulica; trascorso tale termine l'attività può essere svolta). Nelle restanti aree, se governate a ceduo obbligo di trattamento con ceduo matricinato con turno minimo pari a 15 anni nonché obbligo di rilascio di almeno cento soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di 15 centimetri; se governate a fustaia obbligo di diradamenti con mantenimento di una copertura continua, con tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente. Gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 15 febbraio. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.	Il fatto che tra gli interventi per il trattamento delle fustaie siano citati solo i diradamenti potrebbe far intendere che sono vietati tutti gli altri trattamenti possibili. Si propone di integrare i trattamenti nel caso di governo a governo a fustaia prevedendo: "nei boschi multiplani tagli di curazione, definiti anche tagli saltuari; nei boschi monoplani diradamenti con mantenimento di una copertura continua, tagli di maturità con trattamento a tagli successivi non uniformi nei boschi monoplani, tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente. Sono fatti salvi gli interventi previsti da PGF e SF già sottoposti a Valutazione di incidenza"	Osservazione accolta	Si ritiene di accogliere l'osservazione in quanto coerente con lo scopo della misura in oggetto	Nelle aree demaniali vige l'obbligo di lasciare a libera evoluzione, fatti salvi i piccoli tagli previsti dall'art. 33 come 2, lett a) della legge regionale n.11/2015 (tagli e asporto fino a 5 tonnellate all'anno a titolo gratuito previa presentazione di una comunicazione alla stazione forestale competente per territorio in cui sono indicate la località e la superficie interessate, nonché la quantità e le specie da prelevare; la stazione forestale entro il termine di sette giorni dal ricevimento può vietare l'attività per ragioni di tutela ambientale o idraulica; trascorso tale termine l'attività può essere svolta). Nelle restanti aree, se governate a fustaia: nei boschi multiplani obbligo di tagli di curazione; nei boschi monoplani obbligo di diradamenti con mantenimento di una copertura continua, con tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente sulla superficie di taglio. In entrambe le strutture del bosco i tagli di maturità sono ammessi qualora previsti da uno strumento di pianificazione forestale o qualora siano sottoposti a valutazione di incidenza. Sono fatti salvi gli interventi previsti da PGF e SF già sottoposti a Valutazione di incidenza. Gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 15 febbraio. Eventuali deroghe possono essere autorizzate dal soggetto gestore soltanto per scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.
22/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0325839-A	Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali del Friuli Venezia Giulia	REPB05.0	Nelle aree demaniali obbligo di lasciare a libera evoluzione. Nelle restanti aree, se governate a ceduo obbligo di trattamento con ceduo matricinato con turno minimo pari a 15 anni nonché obbligo di rilascio di almeno cento soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di 15 centimetri; se governate a fustaia obbligo di diradamenti con mantenimento di una copertura continua, con tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente. Gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 15 febbraio. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.	Il fatto che tra gli interventi per il trattamento delle fustaie siano citati solo i diradamenti potrebbe far intendere che sono vietati tutti gli altri trattamenti possibili. Si propone di integrare i trattamenti nel caso di governo a governo a fustaia prevedendo: "nei boschi multiplani tagli di curazione, definiti anche tagli saltuari; nei boschi monoplani diradamenti con mantenimento di una copertura continua, tagli di maturità con trattamento a tagli successivi non uniformi nei boschi monoplani, tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente. Sono fatti salvi gli interventi previsti da PGF e SF già sottoposti a Valutazione di incidenza"	Osservazione accolta	Si ritiene di accogliere l'osservazione in quanto coerente con lo scopo della misura in oggetto	Nelle aree demaniali vige l'obbligo di lasciare a libera evoluzione. Nelle restanti aree, se governate a fustaia: nei boschi multiplani obbligo di tagli di curazione; nei boschi monoplani obbligo di diradamenti con mantenimento di una copertura continua, con tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente sulla superficie di taglio. In entrambe le strutture del bosco i tagli di maturità sono ammessi qualora previsti da uno strumento di pianificazione forestale o qualora siano sottoposti a valutazione di incidenza. Sono fatti salvi gli interventi previsti da PGF e SF già sottoposti a Valutazione di incidenza. Gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 15 febbraio. Eventuali deroghe possono essere autorizzate dal soggetto gestore soltanto per scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.
22/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0325839-A	Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali del Friuli Venezia Giulia	REPB07.0	Divieto di governo a ceduo se l'età media dei polloni, intesa come il numero di anni intercorsi dall'ultima utilizzazione ordinaria, è superiore ai trentacinque anni. Il governo a fustaia è possibile solo tramite diradamenti con mantenimento di una copertura continua con tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente. Gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 28 febbraio. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.	Il fatto che tra gli interventi per il trattamento delle fustaie siano citati solo i diradamenti potrebbe far intendere che sono vietati tutti gli altri trattamenti possibili. Si propone di integrare i trattamenti nel caso di governo a governo a fustaia prevedendo: "nei boschi multiplani tagli di curazione, definiti anche tagli saltuari; nei boschi monoplani diradamenti con mantenimento di una copertura continua, tagli di maturità con trattamento a tagli successivi non uniformi nei boschi monoplani, tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente. Sono fatti salvi gli interventi previsti da PGF e SF già sottoposti a Valutazione di incidenza"	Osservazione accolta	Si ritiene di accogliere l'osservazione in quanto coerente con lo scopo della misura in oggetto	Nei boschi governati a fustaia: nei boschi multiplani obbligo di tagli di curazione; nei boschi monoplani obbligo di diradamenti con mantenimento di una copertura continua, con tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente sulla superficie di taglio. In entrambe le strutture del bosco i tagli di maturità sono ammessi qualora previsti da uno strumento di pianificazione forestale o siano sottoposti a valutazione di incidenza. Sono fatti salvi gli interventi previsti da PGF e SF già sottoposti a Valutazione di incidenza. Gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 15 febbraio. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.
22/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0325839-A	Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali del Friuli Venezia Giulia	REPB10.0	Divieto di governo a ceduo. Il governo a fustaia è possibile solo tramite diradamenti con mantenimento di una copertura continua, con tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente. Gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 28 febbraio. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.	Il fatto che tra gli interventi per il trattamento delle fustaie siano citati solo i diradamenti potrebbe far intendere che sono vietati tutti gli altri trattamenti possibili. Si propone di integrare i trattamenti nel caso di governo a governo a fustaia prevedendo: "nei boschi multiplani tagli di curazione, definiti anche tagli saltuari; nei boschi monoplani diradamenti con mantenimento di una copertura continua, tagli di maturità con trattamento a tagli successivi non uniformi nei boschi monoplani, tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente. Sono fatti salvi gli interventi previsti da PGF e SF già sottoposti a Valutazione di incidenza"	Osservazione accolta	Si ritiene di accogliere l'osservazione in quanto coerente con lo scopo della misura in oggetto	Divieto di governo a ceduo. Nei boschi governati a fustaia: nei boschi multiplani obbligo di tagli di curazione; nei boschi monoplani obbligo di diradamenti con mantenimento di una copertura continua, con tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente sulla superficie di taglio. In entrambe le strutture del bosco i tagli di maturità sono ammessi qualora previsti da uno strumento di pianificazione forestale o siano sottoposti a valutazione di incidenza. Sono fatti salvi gli interventi previsti da PGF e SF già sottoposti a Valutazione di incidenza. Gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 15 febbraio. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.
22/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0325839-A	Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali del Friuli Venezia Giulia	REPD01.0	Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale (come definita dalla dalla LR 9/2007 art. 35 c. 2 e dal regolamento forestale art. 42, commi 1 e 3) su habitat di particolare pregio ecologico-naturalistico. Negli habitat boschivi è ammessa, se indispensabile all'esecuzione degli interventi selvicolturali, la realizzazione di piste forestali e varchi	La nuova viabilità forestale, finalizzata al servizio di aree limitrofe ad habitat di particolare pregio ecologico-naturalistico, può interessare superfici assai esigue di habitat tutelati. Si propone di escludere il divieto qualora l'habitat di particolare pregio ecologico-naturalistico venga interessato per una superficie esigua in relazione alla sua estensione e l'intervento non produca incidenza negativa significativa. Si propone di integrare la misura aggiungendo dopo "... su habitat di particolare pregio ecologico-naturalistico" le parole "fatti salvi interventi che interessino una superficie dell'habitat inferiore al 2% e previa valutazione di incidenza"	Osservazione non accolta	Data la piccola superficie nonché la sensibilità degli habitat interessati si ritiene di non inserire fatti salvi dimensionali. L'incidenza dei singoli interventi sarà comunque valutata dalla procedura di valutazione di incidenza	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
23/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0328883-A	Stefano Bovolenta Dipartimento di Scienze Agroalimentari Ambientali e Animali Via delle Scienze, 206. 33100 Udine	REPA34.0	L'attività di pascolo ovi-caprino (compresi equini e bovini di accompagnamento) transumante e vagante può essere svolta previa valutazione di incidenza. 1) In tutto il sito è vietato il pascolo con greggi superiori a 1500 capi. 2) Divieto di pascolo nell'area di greto (indicata in cartografia) e negli habitat di interesse comunitario nel periodo dal 1 aprile al 31 luglio. 3) Divieto di posizionare gli stazzi notturni all'interno degli habitat di interesse comunitario. 4) Divieto di posizionare gli stazzi notturni all'interno degli habitat di interesse comunitario. 5) Sugli habitat di interesse comunitario: a) per greggi superiori a 300 capi è consentito il pascolo per un massimo di 15 giorni, ad anni alterni. b) per greggi inferiori a 300 capi è consentito il pascolo per un massimo di 15 giorni per ogni area pascoliva (circa 100 ha). Fra un'attività di pascolo e la successiva sulla medesima area devono trascorrere almeno 50 giorni. 6) Ulteriori deroghe potranno essere consentite per i soli scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario. 7) Il transito delle greggi attraverso le strade: asfaltate, sterrate, compresi i guadi non necessita valutazione di incidenza	Anche qui ho dei dubbi, legati al fatto che gli effetti negativi sono di solito legati ai carichi istantanei alti e non necessariamente al numero di animali.	Osservazione condivisibile	Data la complessità e la variabilità del pascolo transumante in queste ZSC, la misura di conservazione serve come indirizzo generale di gestione. Tramite le valutazioni di incidenza e il coordinamento svolto dal soggetto gestore vengono gestite le situazioni specifiche	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
23/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0328138-A	Servizio valutazioni ambientali	/	/	In considerazione degli effetti significativi in termini di alterazione degli habitat e disturbo antropico, si ritiene opportuno mantenere la misura di salvaguardia generale di cui all'art.9 lettera h della Lr. 9/2008, relativa al divieto di realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci.	Osservazione non accolta	La misura di salvaguardia di cui all'art.9, comma 2, lettera h della Lr. 7/2008 non è attualmente presente tra le misure vigenti sul territorio regionale. Tuttavia, si evidenzia che tale misura è similmente presente tra le misure di conservazione generali per le ZPS (art. 3, comma 2, lettera k bis della Lr. 14/2007); con elevata sovrapposizione di ZSC e ZPS sul territorio regionale	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
23/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0328138-A	Servizio valutazioni ambientali	REPD01.0	Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale (come definita dalla dalla LR 9/2007 art. 35 c. 2 e dal regolamento forestale art. 42, commi 1 e 3) su habitat di particolare pregio ecologico-naturalistico. Negli habitat boschivi è ammessa, se indispensabile all'esecuzione degli interventi selvicolturali, la realizzazione di piste forestali e varchi	La Misura fa riferimento sia all'articolo regionale 9/2007 art. 35 c. 2, che ad un regolamento forestale non specificato (presumibilmente il DPRReg 0274/2012). Considerato che la leggeregionale comprende al comma 2 dell'articolo citato le "infrastrutture di accesso al bosco tramite sentieri comunque preclusi al transito motorizzato", non trattate dal regolamento, si chiede di chiarire se il divieto si applica anche ai sentieri.	Osservazione accolta	Concordi nel dover fare chiarezza sul riferimento normativo è stato mantenuto il collegamento al Regolamento forestale vigente (DPRReg 0274/2012) quale strumento attuativo della LR 9/2007	Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale (come definita dal regolamento forestale - DPRReg 0274/2012 - art. 42, commi da 1 a 4) su habitat di particolare pregio ecologico-naturalistico. In deroga, negli habitat boschivi è ammessa, se indispensabile all'esecuzione degli interventi selvicolturali, la realizzazione di piste forestali e varchi

Data	N. Protocollo	Proponente dell'osservazione	Codice misura proposta	Misura proposta	Osservazione	Riscontro osservazione	Motivazione	Nuova misura o misura aggiornata
31/05/2024	GRFVG-GEN-2024-0347191-A	LIPU FVG	/	/	A tutela dei grandi carnivori che sono inseriti nell'allegato II della direttiva "Habitat", vanno intensificati i monitoraggi e le attività di informazione e formazione per la convivenza con le specie. In particolare, vanno divulgate capillarmente le modalità più efficaci per la prevenzione dei danni agli animali d'allevamento. Va evidenziato che le campagne di abbattimento non hanno portato riduzioni significative dei danni, al contrario le adeguate recinzioni, i cani da guardia correttamente addestrati, i ricoveri e i tempestivi rimborsi dopo gli eventuali danni accertati, hanno ridotto significativamente i conflitti. Va comunque garantita una assistenza agli allevatori per accompagnarli in un percorso di apprendimento alla convivenza inevitabile con la fauna selvatica. Il Servizio per la biodiversità e il Corpo forestale regionale vanno dotati di ulteriore personale e risorse adeguate per fornire l'indispensabile supporto agli allevatori e agli agricoltori.	Osservazione condivisibile	Le attività svolte riguardo la tematica dell'osservazione sono in capo a diversi servizi regionali ed enti esterni; le principali sono state riportate nelle seguenti misure per darne contezza ed evidenza: MRPK01.0 - Studi per migliorare la convivenza tra meso - grandi carnivori e attività antropiche; MRPNo3.0 - Monitoraggio dei meso - grandi carnivori; INPA05.0 - Contributo per la prevenzione e l'indennizzo dei danni da grandi carnivori	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
03/06/2024	GRFVG-GEN-2024-0350675-A	ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA "EUGENIO ROSMANN" ODV - MONFALCONE Viale San Marco 9 - 34074 Monfalcone	/	/	Riguardo al sito Cavana di Monfalcone evidenziamo la criticità dovuta alla risalita di acqua marina all'interno della palude, che fa regredire il fragmiteto e il cladieto. E' necessario ripristinare la porta vinciana o di lasciare il sito alle dinamiche naturali permettendo alla sabbia di ostruire i varchi nell'argine, così da trattenerne l'acqua dolce all'interno della palude. Tra le specie minacciate dall'attuale aumento di salinità nel sito Aythya nyroca (all. 1 Direttiva Uccelli) oltre all'habitat del cladieto. Nell'applicativo non abbiamo trovato riferimenti alle specie invasive come Amorpha fruticosa e ruderali nelle aree maggiormente manomesse, come l'argine lungo il Fiumicino, ripristinato alcuni anni fa dal Consorzio di Bonifica. L'osservatorio nel giardino di via del Brancolo necessita di sistemazione e sfoltimento della vegetazione antistante. Anche nel Canneto nel biotopo Cavana sarebbe opportuno mantenere specchi d'acqua liberi, per favorire alcune specie come il Tarabuso. Si sono osservati pescatori nel sito del Cavana, che provocano disturbo alla fauna presente. Per l'area costiera marina della ZSC riteniamo utile mettere in atto azioni per favorire la permanenza di Fucus virsoides, sui moletti costituiti da scogli presenti tra Marina Julia e la spiaggia del Cavana, anche se esterni alla ZSC. Anche il molo recentemente realizzato sulla spiaggia di Marina Julia, e di cui si prevede un ulteriore allungamento, potrebbe essere strutturato per ospitare il Fucus, così da costituire un esempio di convivenza tra fruizione turistica e naturalità. Sono carenti le indicazioni che delimitano il sito e le tabelle informative nei punti di accesso (due estremi dell'argine tra Marina Julia e Marina Nova e osservatorio dalla ciclabile di via del Brancolo). I prati umidi nel biotopo Schiavetti necessitano di sfalci annuali, per la conservazione della pregiata flora presente. Anche a Schiavetti sono carenti le indicazioni che delimitano il sito e le tabelle informative nei punti di accesso: in via Risorgive propri in questi giorni si sta ripristinando la staccionata, ma non risulta finora ripristinato il tabellone illustrativo dell'area. Nonostante l'attività delle Associazioni ambientaliste è scarsa la conoscenza di questi preziosi siti tra la popolazione, quindi sarebbero opportune iniziative per la loro promozione, nel rispetto delle corrette forme di fruizione. Non conosciamo le attività di monitoraggio svolte nel sito, che devono essere svolte con cadenze regolari e particolarmente mirate alle specie più pregiate: se ve ne sono sarebbe utile una loro divulgazione attraverso pubblicazioni, siti web e iniziative sul territorio (escursioni, conferenze). Per la verifica dell'efficacia delle misure di tutela nel tempo è fondamentale, per tutti i siti considerati, lo svolgimento di censimenti e monitoraggi con cadenze fisse e frequenti.	Osservazione parzialmente condivisibile	Il servizio biodiversità è in contatto con gli enti preposti per la riparazione della porta vinciana. Si precisa che il sito è stato istituito proprio perché occupa un interessante ambiente di transizione dove le acque di risorgiva incontrano le acque salate; ecosistemi oramai scomparsi dalla completa regimazione delle acque. Nella descrizione del sito si fa proprio riferimento a questo aspetto, ben sottolineato anche nella relazione istitutiva del Biotopo "Palude del Fiume Cavana". Pur avendo il sito la quasi totalità delle acque dolci, essendo indicate alcune superfici ad habitat salmastro, è necessario mantenere un giusto apporto di acqua salmastra per la loro conservazione. Per quanto riguarda misure specifiche volte alla conservazione avifaunistica si rimanda a un processo analogo che riguarderà solo queste specie. Nelle proprietà regionali gli sfalci sono seguiti direttamente dal Servizio, nelle proprietà private sono incentivati ma non è possibile porne l'obbligo. Per l'attività divulgativa siamo a conoscenza dell'enorme e positivo sforzo messo in atto dalla vostra associazione. La misura "PDPG01 - Informazione e sensibilizzazione" per quanto generica è volta a migliorare il coordinamento promozionale, consci che attrarre troppi visitatori potrebbe costituire a sua volta una pressione per determinate specie.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
03/06/2024	GRFVG-GEN-2024-0350675-A	ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA "EUGENIO ROSMANN" ODV - MONFALCONE Viale San Marco 9 - 34074 Monfalcone	/	/	Osservazioni: - considerato che lo studio di cui si tratta è basato su cartografie e monitoraggi del 2008/2009, si chiede di incrementare e dare continuità a censimenti e monitoraggi, per verificare l'efficacia delle misure nel tempo e applicare correttivi. Monitoraggi e analisi devono produrre cartografie con cadenza al massimo quinquennale, al fine di gestire al meglio le modificazioni del territorio, per mettere in pratica politiche proattive conseguenti. I dati devono essere opportunamente divulgati e pubblicati, per aumentare la coscienza del valore del proprio territorio nelle popolazioni dei luoghi interessati, aumentando le conoscenze scientifiche coinvolgendo le scuole, eventualmente con la collaborazione delle Associazioni ambientaliste; - migliorare la tabellazione per favorire l'informazione della cittadinanza e la valorizzazione dei siti Natura2000; le tabelle vanno preferibilmente poste nei luoghi d'accesso, non all'interno delle aree naturali; - aumentare gli interventi naturalistici, come sfalci, interventi di gestione del bosco, manutenzione degli stagni, recupero dei muretti a secco, ecc. con interventi diretti del pubblico o finanziando privati e terzo settore; - intervenire sul problema dell'investimento della fauna sulle strade, richiamiamo la richiesta di sottopassi per la microfauna (in particolare gli anfibii) e guard-rail con dissuasori luminosi; - impegno nel contrasto alle specie aliene; - impegno nel contrasto ai rifiuti, in particolare in ambito costiero e lagunare (ZSC Laguna di Marano e Grado, Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia, Foce dell'isonzo e Isola della Cona), con tra gli altri quelli plastici derivanti da attività di pesca e mitilicoltura, da sostituire con materiali ecocompatibili biodegradabili.	Osservazione condivisibile	Le considerazioni qui richiamate trovano in buona parte risposta nelle misure di conservazione proposte. La cadenza della ripetizione dei monitoraggi, l'aumento di interventi etc. dipende dai fondi e dal personale a disposizione. Certamente l'impegno del servizio va in questa direzione	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto

Sintesi delle modifiche a seguito del parere del Comitato Tecnico-Scientifico

Codice misura proposta	Misura proposta	Nuova misura o misura aggiornata
REPA14.0	Divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti e del pirodiserbo su una fascia di rispetto di 5 metri attorno ai corsi d'acqua di classe 1, 2, 4 e 5 (classi definite dall'art. 4 L.R. 11/2015), agli stagni e alle torbiere	Per le ZSC: Torbiera di Casasola, Lago di Ragogna, Quadri di Fagagna, Valle del Medio Tagliamento, Greto del Tagliamento, Anse del Fiume Stella, Bosco Sacile e Boschi di Muzzana: Codice: REPA46.0 Titolo: Divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti su una fascia di rispetto di 10 metri attorno ai corsi d'acqua, agli stagni e alle torbiere Descrizione: Divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti e del pirodiserbo su una fascia di rispetto di 5 metri dal ciglio di sponda attorno ai corsi d'acqua di classe 1, 2, 4 e 5, definite dall'art. 4 della legge regionale n. 11/2015, agli stagni e alle torbiere
REPA18.0	I corsi d'acqua di classe 2, 4 e 5 (art. 4 L.R. 11/2015) devono essere delimitati da una fascia di rispetto inerbita o boscata non coltivata di ampiezza minima pari a 5 metri.	I corsi d'acqua di classe 2, 4 e 5, definite dall'art. 4 della legge regionale n. 11/2015, devono essere delimitati da una fascia di rispetto inerbita o boscata non coltivata di ampiezza minima pari a 5 metri dal ciglio di sponda
REPA21.0	Divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti e del pirodiserbo su una fascia di rispetto di 15 metri attorno ai corsi d'acqua di classe 1, 2 e 5 (classi definite dall'art. 4 L.R. 11/2015), agli stagni e alle torbiere e di 5 metri attorno ai corsi d'acqua di classe 4	Divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti e del pirodiserbo su una fascia di rispetto di 15 metri dal ciglio di sponda attorno ai corsi d'acqua di classe 1, 2 e 5, definite dall'art. 4 della legge regionale n. 11/2015, agli stagni e alle torbiere e di 5 metri attorno agli habitat boschivi alluvionali di interesse comunitario
REPA25.0	Per contrastare l'espansione di specie alloctone lungo le sponde del torrente Cormor e del torrente Turgnano devono essere effettuati almeno 2 sfalci l'anno, il primo dopo il 15 giugno e il secondo dopo il 15 settembre, lasciando una fascia di canneto di 5 metri dai corsi d'acqua. La biomassa ottenuta deve essere asportata. Tali norme possono essere derogate dal soggetto gestore per scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario	Per contrastare l'espansione di specie alloctone lungo le sponde del torrente Cormor e del torrente Turgnano devono essere effettuati almeno 2 sfalci l'anno, il primo dopo il 15 giugno e il secondo dopo il 15 settembre, lasciando una fascia di canneto di 5 metri dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua in oggetto. La biomassa ottenuta deve essere asportata. Eventuali deroghe possono essere autorizzate dal soggetto gestore soltanto per scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario
REPA29.0	Divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti e del pirodiserbo entro una fascia di rispetto di 5 metri attorno ai corsi d'acqua di classe 1, 2, 4 e 5 (classi definite dall'art. 4 L.R. 11/2015), alle imboccature delle grotte ed agli elementi inventariati nel Catasto degli stagni del Carso Triestino e Goriziano. Entro tale fascia, per gli habitat delle acque dolci (gruppo 3) collocati presso il fiume Timavo e i laghi delle Mucille, sono ammessi previa valutazione di incidenza trattamenti di igiene urbana per il controllo delle zanzare, da effettuarsi esclusivamente con prodotti a basso impatto (Es. Bacillus thuringiensis).	Divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti e del pirodiserbo entro una fascia di rispetto di 5 metri dal ciglio di sponda attorno ai corsi d'acqua di classe 1, 2, 4 e 5, definite dall'art. 4 della legge regionale n. 11/2015, alle imboccature delle grotte ed agli elementi inventariati nel Catasto degli stagni del Carso Triestino e Goriziano. Entro tale fascia, per gli habitat delle acque dolci (gruppo 3) collocati presso il fiume Timavo e i laghi delle Mucille, sono ammessi previa valutazione di incidenza trattamenti di igiene urbana per il controllo delle zanzare, da effettuarsi esclusivamente con prodotti a basso impatto (Es. Bacillus thuringiensis)
REPB01.0	Nelle aree demaniali obbligo di lasciare a libera evoluzione fatta salvi piccoli tagli esclusivamente come previsto dall' art. 33 c.2a LR11/2015 (tagli e asporto fino a 5 tonnellate all'anno a titolo gratuito previa presentazione di una comunicazione alla stazione forestale competente per territorio in cui sono indicate la località e la superficie interessate, nonché la quantità e le specie da prelevare; la stazione forestale entro il termine di sette giorni dal ricevimento può vietare l'attività per ragioni di tutela ambientale o idraulica; trascorso tale termine l'attività può essere svolta). Nelle restanti aree, se governate a ceduo obbligo di trattamento con ceduo matricinato con turno minimo pari a 15 anni nonché obbligo di rilascio di almeno cento soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di 15 centimetri; se governate a fustaia obbligo di diradamenti con mantenimento di una copertura continua, con tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente. Gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 15 febbraio. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.	Nelle aree demaniali vige l'obbligo di lasciare a libera evoluzione, fatti salvi i piccoli tagli previsti dall'art. 33 comma 2, lett a) della legge regionale n.11/2015 (tagli e asporto fino a 5 tonnellate all'anno a titolo gratuito previa presentazione di una comunicazione alla stazione forestale competente per territorio in cui sono indicate la località e la superficie interessate, nonché la quantità e le specie da prelevare; la stazione forestale entro il termine di sette giorni dal ricevimento può vietare l'attività per ragioni di tutela ambientale o idraulica; trascorso tale termine l'attività può essere svolta). Nelle restanti aree, se governate a fustaia: nei boschi multiplani obbligo di tagli di curazione; nei boschi monoplani obbligo di diradamenti con mantenimento di una copertura continua, con tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente sulla superficie di taglio. In entrambe le strutture del bosco i tagli di maturità sono ammessi qualora previsti da uno strumento di pianificazione forestale o qualora siano sottoposti a valutazione di incidenza. Sono fatti salvi gli interventi previsti da PGF e SF già sottoposti a Valutazione di incidenza. Gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 15 febbraio. Eventuali deroghe possono essere autorizzate dal soggetto gestore soltanto per scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.

Codice misura proposta	Misura proposta	Nuova misura o misura aggiornata
REPB02.0	La realizzazione o l'ampliamento di vigneti deve prevedere il mantenimento di una fascia tampone perimetrale di almeno 10 metri da corsi d'acqua, canali e fossi. Nelle fasce tampone non è consentito l'uso di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e dissecanti.	La realizzazione di nuovi vigneti o l'ampliamento di vigneti esistenti deve prevedere il mantenimento di una fascia tampone perimetrale di almeno 10 metri dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua, dei canali e dei fossi. Nelle fasce tampone non è consentito l'uso di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e dissecanti
REPB03.0	Divieto di riduzione della fascia di vegetazione esistente lungo i corsi d'acqua salvo interventi di gestione degli habitat di interesse comunitario. In caso di necessità di intervento di riduzione del rischio idrogeologico, il progetto deve contenere anche un'azione di ripristino delle condizioni naturalistiche del corpo idrico.	Titolo: Divieto di riduzione della fascia di vegetazione ripariale Descrizione: Divieto di riduzione della fascia di vegetazione ripariale arborea ed arbustiva esistente lungo i corsi d'acqua identificati dall'art. 6, comma 3, lett. a) della legge regionale n. 11/2015 e divieto di taglio della sua parte presente sulle sponde. Eventuali deroghe possono essere autorizzate dal soggetto gestore soltanto per scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario. In caso di necessità di intervento di riduzione del rischio idrogeologico, il progetto deve contenere anche un'azione di ripristino delle condizioni naturalistiche del corpo idrico
REPB05.0	Nelle aree demaniali obbligo di lasciare a libera evoluzione. Nelle restanti aree, se governate a ceduo obbligo di trattamento con ceduo matricinato con turno minimo pari a 15 anni nonché obbligo di rilascio di almeno cento soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di 15 centimetri; se governate a fustaia obbligo di diradamenti con mantenimento di una copertura continua, con tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente. Gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 15 febbraio. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.	Nelle aree demaniali vige l'obbligo di lasciare a libera evoluzione. Nelle restanti aree, se governate a fustaia: nei boschi multiplani obbligo di tagli di curazione; nei boschi monoplani obbligo di diradamenti con mantenimento di una copertura continua, con tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente sulla superficie di taglio. In entrambe le strutture del bosco i tagli di maturità sono ammessi qualora previsti da uno strumento di pianificazione forestale o qualora siano sottoposti a valutazione di incidenza. Sono fatti salvi gli interventi previsti da PGF e SF già sottoposti a Valutazione di incidenza. Gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 15 febbraio. Eventuali deroghe possono essere autorizzate dal soggetto gestore soltanto per scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.
REPB07.0	Divieto di governo a ceduo se l'età media dei polloni, intesa come il numero di anni intercorsi dall'ultima utilizzazione ordinaria, è superiore ai trentacinque anni. Il governo a fustaia è possibile solo tramite diradamenti con mantenimento di una copertura continua con tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente. Gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 28 febbraio. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.	Nei boschi governati a fustaia: nei boschi multiplani obbligo di tagli di curazione; nei boschi monoplani obbligo di diradamenti con mantenimento di una copertura continua, con tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente sulla superficie di taglio. In entrambe le strutture del bosco i tagli di maturità sono ammessi qualora previsti da uno strumento di pianificazione forestale o siano sottoposti a valutazione di incidenza. Sono fatti salvi gli interventi previsti da PGF e SF già sottoposti a Valutazione di incidenza. Gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 15 febbraio. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.
REPB10.0	Divieto di governo a ceduo. Il governo a fustaia è possibile solo tramite diradamenti con mantenimento di una copertura continua, con tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente. Gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 28 febbraio. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.	Divieto di governo a ceduo. Nei boschi governati a fustaia: nei boschi multiplani obbligo di tagli di curazione; nei boschi monoplani obbligo di diradamenti con mantenimento di una copertura continua, con tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente sulla superficie di taglio. In entrambe le strutture del bosco i tagli di maturità sono ammessi qualora previsti da uno strumento di pianificazione forestale o siano sottoposti a valutazione di incidenza. Sono fatti salvi gli interventi previsti da PGF e SF già sottoposti a Valutazione di incidenza. Gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 15 febbraio. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.
REPB14.0	Divieto di governo a ceduo. Il governo a fustaia è possibile solo tramite diradamenti con mantenimento di una copertura continua, con tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente. Gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 28 febbraio. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.	Divieto di governo a ceduo. Nei boschi governati a fustaia: nei boschi multiplani obbligo di tagli di curazione; nei boschi monoplani obbligo di diradamenti con mantenimento di una copertura continua, con tempo di ritorno minimo di 15 anni, con prelievo non superiore al 20% della massa presente sulla superficie di taglio. In entrambe le strutture del bosco i tagli di maturità sono ammessi qualora previsti da uno strumento di pianificazione forestale o siano sottoposti a valutazione di incidenza. Sono fatti salvi gli interventi previsti da PGF e SF già sottoposti a Valutazione di incidenza. Gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti nel periodo dal 15 settembre al 15 febbraio. Il soggetto gestore può autorizzare deroghe per i scopi gestionali finalizzati al mantenimento, al miglioramento e al recupero di habitat d'interesse comunitario.
REPD01.0	Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale (come definita dalla dalla LR 9/2007 art. 35 c. 2 e dal regolamento forestale art. 42, commi 1 e 3) su habitat di particolare pregio ecologico-naturalistico. Negli habitat boschivi è ammessa, se indispensabile all'esecuzione degli interventi selvicolturali, la realizzazione di piste forestali e varchi	Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale, definita dal regolamento forestale - DPR 0274/2012 - art. 42, commi da 1 a 4, su habitat di particolare pregio ecologico-naturalistico. In deroga, negli habitat boschivi è ammessa, se strettamente indispensabile all'esecuzione degli interventi selvicolturali, la realizzazione di piste forestali e varchi prevedendo il minor impatto possibile

Codice misura proposta	Misura proposta	Nuova misura o misura aggiornata
REPJ02.0	Divieto di escavazione, artificializzazione ed alterazione degli alvei, delle sponde e delle aree peri-alveari e peri-golenali. In caso di necessità di intervento per protezione dal rischio idrogeologico, il progetto deve contenere anche un'azione di ripristino delle condizioni naturalistiche del corpo idrico tali da garantire il ripristino della continuità ecologica fluviale.	Divieto di escavazione, artificializzazione ed alterazione degli alvei attivi e delle sponde. In caso di necessità di intervento per la riduzione del rischio idrogeologico, il progetto deve contenere anche un'azione di ripristino delle condizioni naturalistiche del corpo idrico tali da garantire il ripristino della continuità ecologica fluviale.
REPJ10.0	Divieto di alterazione morfologica e mantenimento delle condizioni idrauliche nel tratto indicato in cartografia. In caso di necessità di intervento per protezione dal rischio idrogeologico, il progetto deve contenere anche un'azione di ripristino delle condizioni naturalistiche del corpo idrico, in particolare prevedere la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita della fauna ittica e tali da garantire il ripristino della continuità ecologica fluviale. Gli interventi non devono essere realizzati nel periodo dal 01 aprile al 31 luglio.	Divieto di alterazione morfologica e mantenimento delle condizioni idrauliche nel tratto indicato in cartografia. In caso di necessità di intervento per la riduzione del rischio idrogeologico, il progetto deve contenere anche un'azione di ripristino delle condizioni naturalistiche del corpo idrico, in particolare prevedere la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita della fauna ittica e tali da garantire il ripristino della continuità ecologica fluviale. Gli interventi non devono essere realizzati nel periodo dal 01 aprile al 31 luglio.
REPN07.0	Divieto di pulizia del fondale dei corsi d'acqua di classe 2 e 5 (art. 4 L.R. 11/2015) salvo in caso di intervento per la riduzione del rischio idraulico previa valutazione di incidenza e tramite mezzi che presentino accortezze per il passaggio della fauna ittica (es. benna forata). La manutenzione di tutti i corsi d'acqua, compresi gli sfalci e decespugliamenti delle sponde, deve essere effettuata dopo il 1 agosto e prima del 31 ottobre. Gli sfalci sono da effettuarsi a rotazione stagionale a sponde alterne.	Divieto di manutenzione ordinaria in alveo bagnato al momento dell'intervento, compreso lo sfalcio, dei corsi d'acqua di classe 2 e 5, definite dall'art. 4 della legge regionale n. 11/2015, salvo in caso di intervento per la riduzione del rischio idraulico, previa valutazione di incidenza, da svolgersi dopo il 1 agosto e prima del 31 ottobre tramite mezzi che presentino accortezze per il passaggio della fauna ittica (es. benna forata). Lo sfalcio e/o il decespugliamento delle sponde di tutti i corsi d'acqua, identificati dall'art. 6, comma 3, lett. a) della legge regionale n. 11/2015, devono essere effettuati preferibilmente dopo il 15 giugno ed eventuale secondo sfalcio e/o decespugliamento preferibilmente dopo il 15 settembre. Gli sfalci sono da effettuarsi a rotazione stagionale a sponde alterne
REPN11.0	E' vietato interrare, ridurre, alterare i seguenti elementi inventariati nel Catasto degli stagni del Carso Triestino e Goriziano: Pozze di torrente (TOR); Cisterna (CIS); Ghiacciaia (GHI); Lago o Laghetto (LAG); Sorgente (SOR); Sorgente pietrificante (SOP); Stagno (STA); Vaschetta di dissoluzione naturale (VDN); Vaschetta di dissoluzione adattata (VDA). Non sono ammissibili nuovi interventi di antropizzazione (anche agricola) in un raggio minimo di 25 metri dal bordo degli elementi tutelati (100 metri raggio ottimale). In tali punti acqua, nel periodo compreso tra il 15 febbraio e il 31 luglio, è vietato entrare e/o far bagnare i cani. E' altresì vietata nel medesimo periodo la captazione idrica per usi privati, anche agricoli. L'alterazione delle vasche artificiali (VAR) è soggetta a valutazione di incidenza ed è ammissibile previo accertamento che non sia un sito di riproduzione di specie di interesse comunitario e/o di importanza regionale.	E' vietato interrare, ridurre, alterare i seguenti elementi inventariati nel Catasto degli stagni del Carso Triestino e Goriziano: Pozze di torrente (TOR); Cisterna (CIS); Ghiacciaia (GHI); Lago o Laghetto (LAG); Sorgente (SOR); Sorgente pietrificante (SOP); Stagno (STA); Vaschetta di dissoluzione naturale (VDN); Vaschetta di dissoluzione adattata (VDA). In Ghiacciaie (GHI), Laghi o laghetti (LAG), stagni (STA) e vaschette (VDN e VDA) è altresì vietata tra il 15 febbraio e il 31 luglio la captazione idrica per usi privati, anche agricoli. Sono vietati cambiamenti di uso del suolo in un raggio minimo di 25 metri dal bordo degli elementi tutelati (100 metri raggio ottimale); 2,5 per le categorie VDA e VDN. L'alterazione delle vasche artificiali (VAR) è soggetta a valutazione di incidenza ed è ammissibile previo accertamento che non sia un sito di riproduzione di specie di interesse comunitario e/o di importanza regionale